



Senato della Repubblica

Archivio storico

FONDO : BENTIVEGNA

serie : L. VICENDE PROCESSUALI

b. : 8

fasc. : VA 21 QUERELA PRIENKE

STUDIO LEGALE RUFINI

Viale Carso, 51 - 00195 ROMA - TEL. 06 37350024 - FAX 06 37352806
e-mail: studio.rufini@libero.it

Avv. FRANCESCO RUFINI

Cod. Fisc. RFN FNC 30P12 H501S - Part. IVA 02070690587

Avv. ALESSANDRO RUFINI

Cod. Fisc. RFN LSN 65D09 H501H - Part. IVA 09883770589

Roma, 8 marzo 2005

Posta prioritaria

Chiar.mo Signore
Dr. Prof. Rosario Bentivegna
Piazza Adriana 5
00193 Roma

Oggetto: Bentivegna/Priebcke
Corte di Appello di Roma - sezione I - R.G. 11256/02

Carissimo Professore,

Ti invio copia della sentenza che ha definito il Giudizio in oggetto.

Come potrai leggere la Corte ha confermato la sentenza del Tribunale "per la parte relativa all'attribuzione al Priebcke di pratiche di torture nell'interrogatorio di resistenti all'occupazione nazista". Purtroppo, la decisione ci vede soccombenti sul secondo motivo di gravame. Il Giudice dell'appello ha ritenuto, infatti, diffamatoria l'errata attribuzione al Priebcke, come da noi ammesso, delle torture inflitte al ten. Giglio.


Ha, tuttavia, respinto la connessa richiesta risarcitoria avanzata dal Priebcke ritenendo detta affermazione priva di concreta efficacia lesiva in relazione alla particolare personalità dell'appellante, il che, a mio sommesso avviso, vale più di una vittoria.

Purtroppo, la soccombenza, seppur parziale, ha comportato la condanna alle spese di lite, anche del primo grado, determinate dalla Corte nella misura di un terzo.

Aspetto di conoscere le Tue valutazioni in merito alla sentenza che, a mio modo di vedere, è adeguatamente motivata e, pertanto, ad una prima sommaria valutazione appare difficilmente attaccabile in sede di legittimità.

In attesa di sentirTi, Ti invio i saluti più cordiali anche da parte di Bruno.

Avv. Alessandro Rufini



CONTRIBUTO
UNIFICATO

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione prima civile

97
691
05

composta dai seguenti magistrati:

dott. Osvaldo Durante	Presidente
dott. Giuseppe De Santis	Consigliere
dott. Eduardo Landi	Consigliere rel.

Proc. 1104
Rep. 989

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.11256 del Ruolo generale contenzioso dell'anno 2002, posta in decisione all'udienza collegiale del 20.10.2004, con i termini di cui all'art.190 c.p.c. e vertente

TRA

Priebke Erich e Giachini Paolo, nella qualità di tutore del primo

rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Borrè ed elett. domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Angelico n.70, come da delega a margine dell'atto di appello.

Con procura notarile del 2.12.2004, (notaio Bartolomucci, rep.317015, racc.49444) il Priebke ha nominato suo procuratore generale alle liti l'avv. Sergio Lauro, presso il cui studio in Roma, Piazzale delle medaglie d'oro n.20, ha eletto domicilio.

Appellante

E

Editori Riuniti s.p.a.

In persona del legale rappresentante p.t., elett. dom. in Roma, viale Regina Margherita n.42, presso lo studio dell'avv. Luca Crippa che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione.

Appellato

E

Bentivegna Rosario

elett. domiciliato in viale Carso n.51 presso lo studio degli avv.ti Bruno Andreozzi ed Alessandro Rufini i quali lo rappresentano e difendono, anche con facoltà disgiunte, come da procura a margine della comparsa di costituzione.

Appellato

2

Oggetto: sentenza del Tribunale di Roma, sez. I in composizione monocratica, n.20655 depositata il 23.05.2002.

Conclusioni

Per l'appellante:

come da atto di appello: "a) accertare e dichiarare che le accuse mosse al sig. Erich Priebke dal sig. Rosario Bentivegna a pag. 14 del libro "Operazione Via Rasella", edito dalla Editori riuniti s.p.a. nell'ottobre 1966, meglio specificate al punto A) della premessa, integrano gli estremi del delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa o, comunque, una gravissima lesione dell'onore, della reputazione, della dignità e dei diritti della personalità del sig. Erich Priebke; b) per l'effetto ai sensi dell'art.11 L.47/1948, condannare gli appellati in solido a risarcire al sig. Erich Priebke, e per esso al suo tutore sig. Paolo Giachini, i danni morali patiti e patenti a seguito della pubblicazione delle accuse de quibus, da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 c.c. nell'importo di 20.000,00 euro; c) condannare gli appellati in solido a corrispondere al sig. Erich Priebke, e per esso al suo tutore sig. Paolo Giachini, la somma di euro 5.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art.12 L.47/1948; d) ordinare il ritiro dal commercio e la cessazione della distribuzione del libro per cui è causa; e) inibire la ristampa del libro se non previa espunzione di tutte le espressioni e notizie inerenti il sig. Priebke ritenute illecite; f) ordinare inoltre la pubblicazione, a cura e spese dei convenuti in solido, del testo integrale della sentenza di condanna, o, in subordine del dispositivo, sui quotidiani Il Messaggero, La Repubblica, Il Corriere della Sera e Il Giornale. Con vittoria di spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio."

Per Editori Riuniti s.p.a. – appellati.

Come da comparsa di costituzione: confermare l'impugnata sentenza, rigettando tutte le domande dell'appellante perché totalmente infondate in fatto e diritto; con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Per Bentivegna Rosario. – appellato.

Come da comparsa di costituzione: Rigettare l'avverso gravame perché infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma della sentenza n.20655/02, resa dal Tribunale di Roma in data 12.4.02 e pubblicata in data 23.5.02. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, Priebke Erich conveniva innanzi al Tribunale di Roma la Editori Riuniti s.p.a e Bentivegna Rosario, la prima quale società editrice ed il secondo quale autore del libro "Operazione Via Rasella: verità e menzogna, i protagonisti raccontano", lamentando che nel predetto libro erano riportate due notizie lesive della propria reputazione non corrispondenti al vero e, pertanto diffamatorie: a) l'attribuzione a sé, ex ufficiale delle truppe tedesche di stanza a Roma, del compito di dirigere gli interrogatori che si svolgevano nelle camere di tortura di via Tasso; b) la responsabilità di aver seviziato per un mese il tenente Maurizio Giglio, provocandogli gravissime piaghe.

Si costituivano ritualmente i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Bentivegna Rosario ammetteva l'errore relativo alle sevizie inflitte a Maurizio Giglio ed invocava la scriminante della verità putativa della notizia pubblicata.

Conclusa l'istruttoria con l'acquisizione di documenti, il giudice riteneva quanto al punto a) di riconoscere l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca - critica, perché esercitato nel rispetto della condizione della verità dei fatti narrati e delle altre generalmente accettate in giurisprudenza; quanto al punto b) di riconoscere che la "notizia, pur erronea, possa da sola avere valenza diffamatoria".

Conseguentemente, il Tribunale così decideva: "rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Erich Priebke; condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite (...)"

Avverso detta sentenza proponeva appello la difesa del Priebke, censurando la decisione del Tribunale sui punti seguenti:

- 1) "sulla ritenuta liceità delle accuse di aver diretto gli interrogatori nelle camere di tortura di via Tasso";
- 2) "sulla ritenuta liceità dell'accusa di aver seviziato per oltre trenta giorni il tenente Maurizio Giglio procurandogli piaghe che non gli consentivano di sdraiarsi."

Sulle conclusioni di cui in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 29.9.2004.

Motivi della decisione

A sostegno della fondatezza del primo motivo di impugnazione, l'appellante osserva che il Tribunale ha errato quando ha ritenuto comprovate le affermazioni di cui al punto a) attraverso la valutazione degli atti processuali relativi ai procedimenti penali promossi nei confronti del Priebke per l'eccidio della "Fosse Ardeatine", in quanto:

- le sentenze del Tribunale Militare e della Corte di Appello Militare di Roma, pubblicate rispettivamente nel 1997 e nel 1998, non potevano costituire fonte di convincimento per il Bentivegna, tenuto conto che il libro, era stato edito nell'ottobre dell'anno 1996;
- per lo stesso motivo l'autore non aveva potuto utilizzare la c.d. "sentenza Quistelli" (poi annullata dalla Corte di cassazione), considerato che questa era stata depositata il 30 settembre 1996;
- comunque, le fonti indicate dal Bentivegna nella bibliografia del libro citato, non fornivano elementi per ritenere la responsabilità del Priebke per i fatti di tortura avvenuti in via Tasso.

Conseguentemente il primo giudice ha errato nel ritenere la scriminante del diritto di cronaca - critica. Quest'ultimo assunto è privo di qualsiasi fondamento, in quanto per l'esercizio del diritto di critica storica è richiesto che i fatti e le valutazioni degli stessi, siano fondati su accadimenti dimostrati documentalmente, ed è storia dolorosa documentata in tutte le sedi il ricorso sistematico a torture fisiche e morali nella famigerata prigione di via Tasso; tanto è vero che è ormai un dato obiettivo di portata storica, che il Priebke, abbia fatto parte della "polizia politica e del servizio di sicurezza di via Tasso" partecipando "personalmente (...) ad interrogatori, torture di coloro che venivano imprigionati nel carcere tedesco di via Tasso" (v. Cass., I pen., 1230/98).

Inoltre, è da ritenere che l'ambito in cui è lecito esercitare il diritto di critica storica non sia stato superato, in quanto lo scritto in esame (pag.14), pur risentendo di quel tumultuoso agitarsi di passioni politiche che caratterizzano l'analisi degli avvenimenti di quegli anni bui, non trascende in attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato. Detto limite, ricordato dalla S.C. (Cass.pen. 5772/98), può dirsi violato solo quando non si tratti di giudizi su fatti di indubbio, generale interesse quali certo sono quelli in esame, ovvero quando il coinvolgimento della reputazione di persone non sia soltanto l'effetto indiretto ed inevitabile dell'esercizio del diritto, ma sia l'unico obiettivo realmente perseguito e concretamente percepibile. Ciò che nel caso in esame non si ravvisa per la natura stessa dell'argomento trattato che, per la complessità dello sfondo in cui si inserisce, per la varietà di opinioni espresse nel dibattito da esso scaturito, di colloca nell'ambito della disputa storico politica.

Risultano quindi, infondate le censure mosse dall'appellante, in quanto, accertata la verità storica del fatto, è irrilevante sapere se nella redazione del volume, il Bentivegna si sia avvalso o meno delle risultanze processuali del Tribunale e della Corte d'Appello militari.

Infine, l'infondatezza dell'assunto dell'appellante sui temi delle fonti e delle prove, è suffragata dalla seguente massima della S.C. "in tema di diffamazione aggravata col mezzo della stampa, ciò che conta ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, è che il fatto sia vero e non possono sussistere limiti al diritto di fornire la prova della verità del fatto medesimo. Sicchè tale

prova può essere fornita o integrata anche per mezzo di documenti successivi alla pubblicazione della notizia ed il cui esatto contenuto fosse eventualmente ignorato dall'autore dell'articolo giornalistico" (Cass.4.5.1999, imp. Gugliotta).

Per i motivi sopra esposti, il primo motivo di appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado per la parte relativa all'attribuzione al Priebe di pratiche di torture nell'interrogatorio di resistenti all'occupazione nazista. (v. sopra punto a).

La **seconda censura** impone una rivisitazione della sentenza impugnata nel senso che l'attribuzione al Priebe delle torture inflitte al tenente Giglio deve essere ritenuta diffamatoria, tenuto anche conto delle dichiarazioni del Bentivegna che ammettendo l'errore, ha implicitamente ammesso di aver violato l'obbligo precipuo di accertare la verità del fatto con il controllo dell'attendibilità della fonte; ne discende la non applicabilità dell'esimente della verità putativa.

Tuttavia se è vero che l'indubbia compromissione della reputazione del Priebe, derivante dalla sua accertata responsabilità nell'eccidio delle "Fosse Ardeatine", nonché dal suo ruolo nell'ambito del comando tedesco di via Tasso, non privi l'appellante di qualsiasi tutela giuridica nel campo della reputazione, ciò non è sufficiente a dimostrare che, quanto scritto dal Bentivegna, incida in senso peggiorativo sulla reputazione del Priebe stesso.

Sul punto la S.C. insegna: "il bene giuridico tutelato dall'art.595 c.p., va individuato nell'opinione e nella stima di cui gode un soggetto in un determinato ambiente, con riferimento alle qualità personali, fisiche, intellettive, professionali o altro; pertanto, la reputazione non va identificata né confusa con la considerazione che ciascuno ha di se stesso e del proprio valore, ma si ricollega alla considerazione sociale dell'onore della persona" (Cass. pen. Sez.V, n.31009 del 29.5. - 17.9.2002). Inoltre, la S.C. aveva già affermato il principio che può anche accadere come rispetto ad una pluralità di fatti veri, l'attribuzione di un fatto non vero, possa risultare sostanzialmente irrilevante e privo di lesività, nulla aggiungendo alla menomazione della reputazione già verificatasi per la notizia degli altri fatti veri (cfr. Cass. pen. Sez.V, 4.12.1991, in Mass.Cass.Pen.1992, fasc.2)

Poiché, la reputazione del Priebe è quella che emerge dalla sentenza della S.C., che ha condannato all'ergastolo il predetto per la strage delle Cave Ardeatine, per l'eccidio di 335 civili; rispetto a tale reputazione, l'attribuzione delle torture subite dal tenente Giglio, appare insuscettibile di esplicitare qualsiasi efficacia lesiva, rappresentando, inevitabilmente, un fatto destinato ad apparire minore.

Conseguentemente, la Corte, assorbita ogni altra domanda o eccezione, accoglie parzialmente l'appello, ritenendo diffamatoria l'attribuzione ad Erich Priebe delle torture subite dal tenente Maurizio Giglio, ma rigetta la domanda di risarcimento dei danni morali avanzata dall'appellante.

In ordine alle spese processuali, tenuto conto della complessità della vicenda, della natura delle questioni trattate e del parziale accoglimento dell'appello, si ritiene che le spese dei due gradi di

giudizio, liquidate come da dispositivo, debbano essere rimborsate all'appellante nella misura di un terzo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie parzialmente l'appello; *per quanto in motivazione;*

condanna gli appellati, in solido, a rimborsare all'appellante nella misura di un terzo, le spese dei due gradi di giudizio come appresso liquidate:

quanto al primo grado in complessivi €. 1.600,00-, di cui €. 1.100,00 per onorari ed €. 620,00 per diritti; quanto al secondo grado in complessivi €3.000,00-, di cui €. 1.600,00 per onorari ed €1.1150,00 per spese, oltre spese generali, IVA E CAP come per legge.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della prima sezione civile in data 12.01.2005.

Il Presidente

L'estensore

Emilio Farnese

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott. Marco Galzi)

Depositata in Cancelleria
oggi 14 FEB 2005

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott. Marco Galzi)



TRIBUNALE DI ROMA

RUFFINI

Aut



7.23

7

01-3-05

uso ricorso

Copia conforme all'originale che è in possesso

del Sig. Arn Ruffini

nell'interesse di BENTIVEGNA ROSARIO

PER ESCLUSIVO RICORSO IN CASSAZIONE

Roma, li 8 MAR 2005



IL CANCELLIERE C.1
(Giuseppina Fedele)

8

COPIA

CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZ. I- C.I. Dott. Landi

R.G. 11256/02 - Udienza del 20.10.04

COMPARSITA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

per

il Prof. Rosario Bentivegna, residente in Roma ed ivi elett.te
dom.to in Viale Carso 51 presso lo studio degli avvocati Bruno
Andreozi ed Alessandro Rufini i quali lo rappresentano e
difendono, anche con facoltà disgiunte, giusta procura a margine
del presente atto

appellato

contro

il sig. Erich Priebke (avv. Lorenzo Borrè)

appellante

e nei confronti della

Soc. Editori Riuniti s.p.a. (avv. Luca Crippa)

altra appellata

- Con sentenza n. 20655/02, resa nella causa iscritta al n. R.G.
108020/99, promossa dal sig. Erich Priebke nei confronti del dr.
Rosario Bentivegna e della soc. Editori Riuniti s.p.a, il Tribunale
di Roma ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dall'attore
per i pretesi danni dal medesimo lamentati in conseguenza del

Delego a rappresentar-
mi e difendermi nel
presente giudizio anche
nella fase esecutiva gli
Avv.ti Alessandro
Rufini e Bruno
Andreozi ai quali
conferisco anche
disgiuntamente ogni
più ampia facoltà di
legge, ivi compresa
quella di farsi
sostituire, di transigere
e conciliare, incassare
somme e quietanzare,
chiamare terzi in
garanzia ed ogni altra
attività che riterranno
di effettuare, eleggendo
domicilio presso il loro
studio in Roma Viale
Carso 51.

Rosario
Bentivegna
= AUTENTICA
Jm

contenuto asseritamente diffamatorio del libro "operazione Via Rasella: verità e menzogna, i protagonisti raccontano".

- Con atto di citazione in appello notificato il 22.04.04, il sig. Erich Priebke ha proposto impugnazione avverso la suddetta sentenza affinché la Corte adita, in riforma della decisione del Tribunale, volesse accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dei suesposti motivi ed in totale riforma della sentenza impugnata: accertare e dichiarare che le accuse mosse al sig. Erich Priebke dal sig. Rosario Bentivegna a pag. 14 del libro *Operazione Via Rasella* edito dalla Editori Riuniti s.p.a. nell'ottobre 1996, meglio specificate al punto A) della presente premessa integrano gli estremi del delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa o comunque una gravissima lesione dell'onore, della reputazione, della dignità e dei diritti della personalità del sig. Erich Priebke; b) per l'effetto, ai sensi dell'art. 11 L. 47/1948, condannare gli appellati in solido a risarcire al sig. Erich Priebke e per esso al suo tutore, dott. Paolo Giachini, i danni morali patiti e patiendi a seguito della pubblicazione delle accuse de quibus da liquidarsi in via equitativa ex art 1226 c.c. nell'importo di € 20.000,00; c) condannare gli appellati, in solido, a corrispondere al sig. Erich Priebke, e per esso al suo tutore dott. Paolo Giachini, la somma di euro 5.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948, d) ordinare il ritiro dal commercio e la cessazione della distribuzione del libro per cui è causa; e) inibire la successiva ristampa del libro se non previa espunzione di tutte le

espressioni e notizie inerenti il sig. Priebke ritenute illecite; f) ordinare inoltre la pubblicazione a cura e spese dei convenuti in solido, del testo integrale della sentenza di condanna, o, in subordine del dispositivo, su quotidiani il Messaggero, La Repubblica, il Corriere della sera e il Giornale. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio "

A preteso sostegno del proprio gravame l'appellante esponeva che:

1) il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere lecita l'accusa secondo cui il Priebke avrebbe diretto gli interrogatori che si svolgevano nelle camere di tortura del carcere romano di via Tasso, fondando il proprio convincimento sull'erroneo presupposto che siffatta responsabilità sarebbe stata accertata dalle sentenze di 1° e 2° grado del Tribunale Militare e della Corte Militare di Appello del 1997 e del 1998, nonché, infine, della Corte di Cassazione.

2) con il secondo motivo di appello si doleva che il giudice a quo aveva ritenuto priva di contenuto diffamatorio l'accusa dell'appellato, rivelatasi non veritiera, secondo cui il sig. Priebke avrebbe seviziato il Tenente Maurizio Giglio, martire delle Fosse Ardeatine.

Con il presente atto si costituisce in giudizio l'appellato, come in epigrafe rappresentato e difeso, chiedendo il rigetto dell'avverso gravame per i seguenti motivi

in fatto ed in diritto

Sul preteso contenuto diffamatorio delle accuse mosse al sig. Priebke per la sua partecipazione agli "interrogatori" di via

Tasso

Il sig. Priebke, al punto 1) delle conclusioni in appello, chiede all'adita Corte di accertare e dichiarare che le accuse mosse al sig. Erich Priebke dal sig. Rosario Bentivegna a pag. 14 del libro Operazione Via Rasella integrano gli estremi del delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa o comunque una gravissima lesione dell'onore, della reputazione, della dignità e dei diritti della personalità dell'appellante, negando di aver mai diretto gli interrogatori che si svolgevano nelle camere di tortura del carcere di Via Tasso.

Chiede in sostanza che il giudice di appello accerti la falsità delle notizie riportate dall'autore nel proprio libro, in tal modo ribaltando la decisione del Tribunale che ha, invece, ritenuto accertata la partecipazione dell'appellante alle attività di "interrogatorio" svolte a Via Tasso.

Si è dimostrato nel corso del giudizio di primo grado, attraverso l'acquisizione di copiosa documentazione, oltre ad essere stato accertato dalle sentenze di I e II grado del Tribunale Militare e della Corte Militare di Appello di Roma, che il Priebke svolse funzioni di polizia politica e fece parte del servizio di sicurezza di Via Tasso, avendo funzioni di direzione di quell'acquartieramento delle SS.

In tale ruolo è del tutto pacifico che abbia diretto gli "interrogatori" che si svolgevano nelle camere di tortura del carcere di Via Tasso partecipando in prima persona alle sevizie ed alle torture inferte ai prigionieri.

Si tratta di fatti consegnati alla storia, fin troppo noti per essere ripetuti e, tuttavia, ci limitiamo a ricordare che il coinvolgimento dell'appellante negli interrogatori è stato confermato da numerose testimonianze dirette e de relato, già analiticamente citate e riportate nei nostri scritti difensivi del giudizio di primo grado, alla cui lettura rimandiamo, che hanno costituito il fondamento delle sentenze del Giudice Militare in 1° e 2° grado.

A pag. 9 della sentenza emessa dalla Suprema Corte sez. I penale n. 12130/98 si legge che il Priebke *"alle dirette dipendenze del ten. Colonnello Kappler e del pari grado Shutz nell'ambito del 4° reparto dell'aussenkommando della polizia politica e del servizio di sicurezza di via Tasso, ufficiale di collegamento con l'ambasciata germanica, uomo di massima fiducia del Kappler nell'organizzazione romana delle SS"* partecipò "personalmente ad operazioni di polizia repressiva, arresti, interrogatori, torture di coloro che venivano imprigionati nel carcere tedesco di via Tasso".

L'argomentazione avversa secondo la quale le sentenze della Cassazione non appaiono idonee alla prova dei fatti in questione, in quanto solo in punto di legittimità e non di fatto, appare del tutto inconsistente perché il Supremo giudice ha, nella propria

decisione, recepito e confermato quanto era già emerso ed accertato nel corso dei precedenti gradi di giudizio.

Di pari evanescenza appare l'argomentazione avversaria secondo la quale le sentenze sono state emesse in epoca successiva alla pubblicazione del libro e, per tale ragione, non avrebbero, comunque, potuto costituire la fonte del convincimento dell'autore.

Il fatto che le pronunce siano successive alla stampa del libro non dispiega alcuna influenza circa la veridicità delle affermazioni in esso contenute.

Si tratta, infatti, di affermazioni e testimonianze che, prima ancora di costituire l'impianto fondante delle sentenze citate, sono state il frutto della pluriennale ricerca storiografica dell'autore.

Molte delle riferite circostanze sono state, inoltre, oggetto di conoscenza diretta da parte dell'autore per averle vissute sulla propria pelle o, quanto meno, per essergli state riferite da suoi compagni, molti dei quali purtroppo non hanno avuto l'opportunità di aggiungere la propria testimonianza a quelle già rese nel corso dei processi penali, in quanto scomparsi anteriormente alla celebrazione di questi.

Controparte opera quindi un'indebita inversione logica quando sostiene la illegittimità delle notizie contenute nel libro perchè pubblicate prima di ricevere il sigillo di autenticità del passaggio in giudicato delle sentenze di condanna.

In realtà, i fatti narrati dall'autore, frutto della sua attività di ricerca storica e storiografica, già autonomamente leciti in forza sia del rigore delle indagini svolte, sia del diritto di cronaca giornalistica costituzionalmente protetto, hanno semmai ricevuto postumo e definitivo conforto dalle pronunce dei Giudici penali.

Seguendo, infatti, il ragionamento di controparte si arriverebbe alla paradossale conclusione che anche il celebre epitaffio scritto da Piero Calamandrei contro il Maresciallo Kesserling per il tragico eccidio di Marzabotto, avrebbe avuto contenuto diffamatorio sol perché non era stato preceduto da una sentenza di condanna dell'ufficiale nazista per il compimento di quegli efferati delitti.

Sulla pretesa lesione della onorabilità dell'appellato a seguito della pubblicazione dell'episodio del Ten. Giglio.

Con riferimento alla errata attribuzione all'appellante della responsabilità delle torture inflitte al tenente Maurizio Giglio, come correttamente rilevato dal Giudice a quo, questa appare sfornita di ogni valenza diffamatoria.

La "gravissima lesione dell'onore" subita dal Priebke sarebbe contenuta in un brano a pag. 10 del libro dell'autore nel quale, nell'ambito delle atrocità compiute in quel periodo da Kappler, Priebke, Koch, Shutz e altri, è stato compiuto l'errore di presentare il tenente Giglio, sottoposto in vita ai suoi aguzzini e trascinato poi nella tragica morte delle Fosse Ardeatine dal

Priebke, come torturato in via Tasso dall'appellante e non, come in effetti avvenne, da altri "macellai" nella Pensione Iaccarino, altro famigerato luogo di mattanza dei prigionieri politici a Roma.

Il tenente Maurizio Giglio venne barbaramente trucidato nell'eccidio delle Fosse Ardeatine, episodio di inenarrabile ferocia che vide la fattiva partecipazione, nelle vesti di protagonista di assoluto rilievo (nell'occasione si occupò personalmente di due esecuzioni), del sig. Priebke, come accertato dalla Corte di Cassazione che, infatti, comminò all'appellante per detti fatti la pena dell'ergastolo.

Non si può fare a meno di valutare in tal senso le considerazioni della Corte di Cassazione già riportate a pagg. 28 e 29 del nostro primo atto difensivo in primo grado e tutto l'operato del Priebke che, fondatamente, risulta nel libro Operazione Via Rasella per domandarsi se può essere ritenuto rilevante l'errore stesso nell'impressionante quadro di tutte le vicende che possono essergli pacificamente attribuite.

Inserita in un simile contesto, la circostanza dell'erronea attribuzione al Priebke delle sevizie inflitte al ten. Giglio non sembra poter rivestire uno specifico ed autonomo carattere diffamatorio.

Se non fosse che l'ironia mal si adatta alla drammaticità della vicenda trattata, verrebbe da dire, avendo il Priebke partecipato alla uccisione del tenente e non alla sua preventiva tortura, che

"il più contiene il meno" ed è, di conseguenza, da escludere che dalla pretesa diffamazione possa essere derivato all'attore un qualche danno morale.

Tutto ciò premesso il Prof. Rosario Bentivegna, come in epigrafe rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, per i motivi esposti in narrativa, rigettare l'avverso gravame perché infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza n. 20655/02 resa dal Tribunale di Roma in data 12.4.02 e pubblicata in data 23.5.02.

Con vittoria di spese competenze ed onorari del grado.

Roma 6.10.2004

Avv. Alessandro Rufini

Avv. Bruno Andreozzi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

CR: 134.67
Rep. 12775

SEZIONE PRIMA

in persona del giudice unico dott.ssa Marta Lenzi ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 108020/00 del R.G.A.C.C. vertente

PERCEPITO DIRITTO
DI REGISTRAZIONE

TRA

20653

PRIEBKE ERICH

rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione dall'avv. Lorenzo Borrè e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 70

ATTORE

E

2002

227

TRIBUNALE CIVILI
UFFICIO C

EDITORI RIUNITI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.
Elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 106, presso lo studio dell'av. Guido Valori che lo rappresenta e difende giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

Richiedente VALORI

Esecutiva ZUCCONI

Autentica

Uso Studio

Diritti 2 x 72

Bolle

Esente

.....

Roma, 25 OTT. 2002

BENTIVEGNA ROSARIO

elettivamente domiciliato in Roma, via Arno 47 presso lo studio dell'avv. Franco Agostani che lo rappresenta e difende con l'avv. Bruno Andreozzi anche disgiuntamente per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTI

Guizi

¹ DIRITTI DI COPIA PERCEPITI
PUNTO 1,55

OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 10 dicembre 1999, ritualmente notificata, Priebke Erich conveniva in giudizio la Editori Riuniti s.p.a. e Bentivegna Rosario, la prima quale società editrice ed il secondo quale autore del libro dal titolo "Operazione via Rasella: verità e menzogna, i protagonisti raccontano", chiedendone la condanna in solido ovvero ciascuno per le proprie responsabilità - previo accertamento incidenter tantum del reato di diffamazione ai suoi danni commesso in alcuni passi del libro - al risarcimento di tutti i danni a qualsiasi titolo subiti e subendi nella misura di L. 200.000.000 ovvero di quella maggiore o minore risultante in corso di causa, eventualmente da determinarsi secondo equità, nonché al pagamento della somma di L. 100.000.000 a titolo di riparazione pecuniaria. Chiedeva inoltre: 1) che venisse ordinato il ritiro dal commercio e la cessazione della distribuzione del libro per cui è causa e, conseguentemente, la vendita al macero, a cura e spese dei convenuti, dei libri, del materiale e dei mezzi tecnici serviti alla stampa; 2) di inibire la successiva ristampa del libro se non previa espunzione di tutte le espressioni e notizie inerenti l'attore giudicate illecite; 3) che venisse ordinata la pubblicazione, a cura e spese dei convenuti in solido, del testo integrale della sentenza o, in subordine, dell'estratto per riassunto; sui quotidiani il Messaggero, Corriere della Sera, la Repubblica e il Giornale.

Sosteneva in particolare l'attore che nel libro indicato erano riportate due notizie lesive della propria reputazione non corrispondenti al vero, e pertanto diffamatorie:

- 1) che il sig. Erich Priebke aveva il compito di dirigere gli interrogatori che si

svolgevano nelle camere di tortura di via Tasso; 2) che l'attore seviziò per un mese il tenente Maurizio Giglio, provocandogli gravissime piaghe.

Si costituivano ritualmente tutti i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Bentivegna Rosario ammetteva l'errore relativo alle sevizie inflitte a Maurizio Giglio, invocando la scriminante della verità putativa della notizia pubblicata.

Prodotti dei documenti, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sostiene l'attore di essere stato lesa nella propria reputazione a causa della pubblicazione nel libro dal titolo "Operazione via Rasella: verità e menzogna, i protagonisti raccontano" di notizie non vere. In particolare nega di aver mai diretto gli interrogatori che si svolgevano nelle camere di tortura di via Tasso e di aver seviziato per un mese il tenente Maurizio Giglio provocandogli gravissime piaghe.

E' stato ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza che il diritto di cronaca, pur se lesivo dell'altrui reputazione, è da ritenersi legittimamente esercitato allorquando la divulgazione concerna fatti veri, o almeno accuratamente controllati, che presentino un indubbio interesse pubblico e siano esposti nel rispetto delle regole della obiettività e della correttezza nell'informazione.

Con riferimento alla prima affermazione, non può in realtà ragionevolmente mettersi in dubbio che Priecke abbia svolto funzioni di polizia politica e abbia fatto parte del servizio di sicurezza di via Tasso quale ufficiale delle SS tedesche e che in tale ruolo abbia diretto gli interrogatori che si svolgevano nelle camere di tortura del carcere romano di via Tasso. Ciò è stato accertato dalle sentenze di 1° e 2° grado del Tribunale Militare e della Corte Militare di Appello di Roma del 1997 e del 1998, nonché infine dalla Corte di Cassazione. Non v'è dubbio pertanto che Priecke, alle

Quasi

dirette dipendenze del Col Kappler, partecipò personalmente ad arresti, interrogatori e torture di cittadini che venivano imprigionati nel carcere di via Tasso.

Non può avere rilievo alcuno la considerazione che tali sentenze sono tutte successive alla pubblicazione del libro per cui è causa, in quanto a quel momento c'era già stata una prima sentenza del Tribunale Militare, poi annullata dalla Cassazione, che aveva accertato i medesimi fatti e tali circostanze erano già state affermate da numerosi testimoni escussi nel corso del giudizio.

Quanto alla seconda notizia ritenuta diffamatoria, l'autore del libro ha ammesso di essere incorso in un errore, in quanto non risulta che l'attore abbia mai torturato il tenente Giglio. Non sembra tuttavia a questo giudice che la notizia, pur erronea, possa da sola avere valenza diffamatoria. Invero l'attore non contesta l'impianto complessivo del libro che ricostruisce i fatti in modo estremamente rigoroso. E' del resto accertato che il tenente Maurizio Giglio fu assassinato in data 24 marzo 1944 alle Fosse Ardeatine *"in esecuzione di un barbaro eccidio in danno di prigionieri inermi in violazione sia del diritto bellico che dei più elementari principi umanitari dello ius gentium ... connotato dall'incommensurabile ed incontrovertibile disvalore proprio di un orribile delitto contro l'umanità"* (sent. Cass. 1230/98).

E' del pari accertato che Priebke partecipò all'eccidio delle Fosse Ardeatine, tenendo personalmente le liste dei morituri e successivamente uccidendo due individui con l'aggravante di aver agito con crudeltà verso le persone.

In questo quadro l'erronea indicazione delle torture inflitte al tenente Giglio non sembra avere autonomo carattere lesivo, trattandosi di un errore inserito in un contesto assolutamente vero e ricostruito con rigore, a tal punto da far apparire irrilevante l'inesattezza citata.

La domanda proposta deve pertanto essere rigettata con conseguente condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede:

- a)- rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Priebke Erich;
- b)- condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive EURO 6000,00, di cui EURO 3500,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Roma, 12/4/2002

lc
23 MAG. 2002

IL GIUDICE
Maria Grazia Di Filippo

CANCELLIERE
[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
F. 23 MAG. 2002
CANCELLERIA
[Signature]

109T	129,11
456T	20,66
TOT.	149,77

AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2
Registrazione data 4 SET. 2002 Serie 4
n. 2684 versato € 149,77
euro CENTOQUARANTANOVE/77

Il Dirigente Area Servizi
(Dott.ssa Maria Grazia Di Filippo)
Responsabile Servizio Affari Giudiziali
(Dott. M. RACCICCHINI)



06/2253222

ORIGINALE

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sez. I - Dott. De Virgilis

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Editori Riuniti spa, in persona del legale rappresentante Prof. Bruno Ricca, corrente in Roma ed ivi elettivamente domiciliata in Viale Regina Margherita n. 42 presso lo studio dell'Avv. Luca Crippa che la rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto

d/

Priebke Erich, difeso dall'Avv. Lorenzo Borrè

(appellante)

PREMESSO CHE:

- nel 1996 la convenuta pubblicava il libro "Operazione Via Rasella: verità e menzogna, i protagonisti raccontano" del Prof. Rosario Bentivegna, un'opera di carattere storico basata sulle narrazioni dei molteplici testimoni dei drammatici fatti riguardanti l'eccidio delle Fosse Ardeatine e sulle sentenze del Tribunale Militare, della Corte d'Appello e, da ultimo sulla Suprema Corte di Cassazione che ha confermato la sentenza all'ergastolo dell'odierno appellante;
- nel libro viene espressamente indicato il sig. Priebke Erich, capitano delle SS, stretto collaboratore del Colonnello delle SS Herbert Kappler con il compito di dirigere gli interrogatori nelle camere di tortura di Via Tasso ed esecutore della strage delle Fosse Ardeatine, ove l'appellante partecipò alle "riunioni preparatorie" del comando tedesco, stilò personalmente le liste dei condannati e partecipò materialmente all'eccidio, tra l'altro controllando le singole ^{esecuzioni} espungendo i nomi dei condannati a mano a mano che venivano trucidati;

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio ivi compresa l'eventuale fase esecutiva e sue opposizioni l'Avv. Luca Crippa conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di conciliare, transigere, quietanzare, incassare, farsi sostituire, eleggo domicilio nel suo studio di Viale Regina Margherita, 42 Roma

Roma 11/3/2003

EDITORI RIUNITI S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Bruno Ricca)

Luca Crippa

- in data 16.12.99 il sig. Priebke, con atto di citazione dinanzi a Tribunale Civile di Roma, ha sostenuto essere falso e pertanto lesivo del proprio onore e della propria reputazione, che l'attore avesse diretto le operazioni di tortura dei prigionieri di via Tasso e in particolare che avesse torturato il tenente Maurizio Giglio,¹ anch'esso martire delle Fosse Ardeatine, e concludeva chiedendo l'accertamento del reato di diffamazione con conseguente condanna dell'autore del libro e della casa editrice al risarcimento dei danni di Lire 300.000.000 oltre alla distruzione delle copie residue, all'inibizione di nuove ristampe del testo e alla pubblicazione della sentenza su alcuni giornali;
- si costituiva l'odierno appellato depositando documentazione afferente ai fatti di causa e rilevando l'infondatezza delle domande del Priebke per essere l'opera letteraria basata su notizie vere e accuratamente vagliate e documentate e, in subordine, invocando l'esimente del diritto di cronaca giornalistica sussistendo tutti i presupposti;
- tale attività storico - giornalistica, essendo stata esercitata con correttezza, pacatezza verbale e con cura delle fonti, essendo fondata su numerose e concordi testimonianze nonché su sentenze con autorità di cosa giudicata, non poteva essere considerata diffamante dell'attore;
- in ogni caso, nel corso del giudizio si depositava documentazione attestante che pochissime copie del testo erano state vendute e le rimanenti erano già fuori catalogo e inviate al macero, essendo ormai incommerciabili;
- il Tribunale di Roma, con l'impugnata sentenza n.20655 del 2002, rigettava le tutte domande proposte dall'attore per insussistenza degli addebiti.

- con atto di citazione in appello il sig. Erich Priebke impugnava la sentenza chiedendone la riforma e, conseguentemente, la condanna dell'autore Prof. Rosario Bentivegna e della Editori Riuniti spa alla somma che (ridotta) ammonta a Euro 25.000, di cui 20.000 per danni morali e Euro 5.000 per danni patrimoniali.

Si costituisce con il presente atto la Editori Riuniti spa impugnando e contestando integralmente l'atto d'appello e chiedendone il rigetto per i seguenti

MOTIVI

Infondatezza dell'appello per inesistenza dei fatti a contenuto diffamatorio.

Nell'appello il sig. Priebke si doglia di essere stato indicato falsamente quale torturatore del tenente Maurizio Giglio e, sulla scorta delle asserzioni difensive del convenuto Prof. Bentivegna nelle quali ammette che non sussistono prove certe in proposito, chiede alla Corte d'Appello di Roma la riforma della sentenza di primo grado ritenendo provata la diffamazione a mezzo stampa. In particolare, l'appellante contesta la fondatezza delle motivazioni del Tribunale nelle quali si esplicita che la specifica circostanza afferente il capitano Giglio non sarebbe sufficiente, nel contesto generale di gravissime e accuse provate, ad avere una portata diffamante e quindi lesiva dell'onore e della dignità dell'attore. A fondamento del motivo di gravame l'attore deduce che gli interrogatori e le torture non sono state specifico oggetto di accertamento da parte del Tribunale Militare di Roma e delle successive sentenze.

Orbene, anche sotto questo aspetto, l'appello è infondato. E' provato e contenuto nelle numerose sentenze che il Priebke, per la sua posizione gerarchica di assoluta preminenza e quale ufficiale di fiducia del Colonnello Kappler dirigesse e coordinasse gli interrogatori dei prigionieri di via Tasso e le atroci torture alle quali i numerosi martiri erano stati sottoposti prima di venire trucidati! Ne deriva che nessuna portata lesiva dell'onore e della reputazione del Priebke è scaturita dall'affermazione che anche il cap. Giglio sia stato anch'egli torturato dall'appellante. Sul punto le motivazioni espresse dal Tribunale di Roma sono incensurabili per logicità, coerenza e rigore giuridico. Non si comprende infatti quale nocumento alla propria reputazione in Italia possa derivare al sig. Priebke dalla narrazione dei fatti relativi al cap. Giglio, dopo che l'odierno appellante è stato ritenuto colpevole delle operazioni di polizia repressiva, delle terribili torture nei confronti di civili e persino responsabile di omicidio plurimo pluriaggravato in danno di inermi cittadini. Gli stessi toni e le espressioni utilizzate dai giudici nelle sentenze di condanna della magistratura penale militare per descrivere le attività compiute dalle SS al comando del cap. Priebke non lasciano altri spazi interpretativi all'esaminatore.

Sul punto si richiamano integralmente i passi delle sentenze trascritti nei precedenti atti difensivi e contenute nel fascicolo di parte e si insiste per il rigetto del motivo di appello.

Infondatezza delle domande per la scriminante per diritto di cronaca giornalistica.

In ogni caso, la pubblicazione del libro deve essere ricondotta al legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica e di critica in quanto se ne

riscontrano tutti i requisiti, come evidenziato dal Tribunale Civile di Roma.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, sempre espressa con orientamento pacifico, la veridicità della notizia pubblicata, la pacatezza nelle espressioni concretamente utilizzate dall'autore e un interesse (sia pur potenziale) alla pubblicazione consentono, sempre e in qualunque circostanza, l'esimente del diritto di cronaca costituzionalmente garantito.

E' doveroso sottolineare che il libro del Prof. Bentivegna è scritto dopo un'accurata indagine storica e storiografica, verificabile dalla stessa lettura dell'indice bibliografico del testo e basata sulle concordanti testimonianze dei cittadini che assistettero ai fatti de quo e spesso furono anche vittime della ferocia della repressione nazista. Sono prive di fondamento le deduzioni dell'appellante ove eccepisce che il libro è stato scritto prima della pubblicazione delle sentenze di condanna penali; infatti il testo si fonda sulla copiosa e attendibile bibliografia in materia e sulle ricostruzioni dei numerosi testimoni oculari, che hanno avuto semmai l'avallo e la conferma nelle sentenze de quo. Se infatti un autore potesse narrare i fatti storici della seconda guerra mondiale solo dopo eventuali sentenze di condanna bisognerebbe mandare al macero tutti i libri di storia in uso nei licei e nelle università italiane, in quanto lesive dell'onore e della reputazione dei personaggi storici contemporanei non sottoposti a processo penale.

Al contrario, la giurisprudenza afferma la sussistenza dell'esimente in tutti i casi in cui si riscontrano i requisiti summenzionati e solitamente ricorrono in ordinari accadimenti di cronaca che quotidianamente vengono formulati in giornali e pubblicazioni di ogni genere; orbene, dovrà riconoscersi *a maggior ragione* per fatti storici di inaudita gravità quale la strage delle Fosse

Ardeatine, ove il sentimento di qualunque cittadino è comprensibilmente influenzato da forte emotività. In altri termini, l'imprecisione dell'autore circa le circostanze che precedettero la morte del cap. Giglio è derivata dalla drammaticità degli eventi nei quali si inserisce l'eccidio e nella difficoltà di ricostruire con dovizia di particolari gli avvenimenti. Ma il Tribunale Civile di Roma ha correttamente ritenuto che, nel caso concreto, nessun danno all'attore può essere derivato dall'attribuzione al medesimo delle sevizie al cap. Giglio, atteso che il Priebke era responsabile delle torture inflitte ai moltissimi prigionieri di via Tasso, è stato uno dei principali responsabili della strage del 24 marzo del 1944 contro 335 civili e come tale è stato condannato all'ergastolo. La scriminante è quindi ugualmente invocabile attesa la veridicità delle notizie pubblicate e la mancanza di danno alla reputazione e all'immagine sociale dell'attore.

Si insiste pertanto per il riconoscimento dell'esimente del diritto di cronaca e per il rigetto del motivo d'appello.

Tutto ciò premesso, la Editori Riuniti spa, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, *contrariis reiectis*, confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Roma rigettando tutte le domande dell'appellante Erich Priebke perchè totalmente infondate in fatto e in diritto per le ragioni suesposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si allegano in copia: 1- Atto di appello, 2- originale fascicolo di parte di primo grado.

(Avv. Luca Crippa)

Luca Crippa

Depositate in istanza

Roma, il

Testimonianze involute

per fortuna (mia o sua?) il Pichke
ed io non ci siamo mai incontrati.

I vicini di V. Tano: e lui non sentiva un
sapore niente?
i soprannomi

M. T. Repard

Luca Angelino

Salinari, Frigoni.

Calò

Mattei.

ha dato l'esempio ^{di un altro} dei suoi pregi
sparando a due uomini:

perché non può avere dato "altro"
nel tempo?

I racconti dei soprannomi: Viola,
Varelli,

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA- SEZIONE

PER

Prof. BENTIVEGNA ROSARIO elettivamente domiciliato in Roma
Via Arno, 47 presso lo studio dell'Avv. Franco Agostini che lo
rappresenta e difende con l'Avv. Bruno Andreozzi anche
disgiuntamente per procura speciale a margine del presente atto

CONTRO

Sig. PRIEBKE ERICH (Avv. L. Borrè)

MEMORIA DI COSTITUZIONE

- 1) Erich Priebke, condannato all'ergastolo con sentenza definitiva per concorso in violenza per omicidio continuato ed aggravato, (sentenza della Corte di appello militare di Roma e della Corte di Cassazione allegato n. 1), attualmente detenuto in Roma, oltre la S.p.a. Editori riuniti, in relazione alla pubblicazione del libro "Operazioni Via Rasella", scritto dal Bentivegna a quattro mani con Cesare De Simone, adito dalla società medesima.

ha consentito in giudizio l'istante Prof. Bentivegna,

L'attore attribuisce all'istante di aver riportato nel libro la circostanza che egli aveva il compito di dirigere gli interrogatori che si svolgevano nelle "camere di tortura" di Via Tasso e che egli avrebbe seviziato per un mese il tenente Maurizio Giglio.

Tali affermazioni, secondo l'attore, sono false e integrerebbero gli estremi del delitto di diffamazione a mezzo stampa con grave danno morale per l'attore che chiede per risarcimento danni £ 200.000.000 oltre £ 100.000.000 per riparazione pecuniaria con il ritiro dal commercio e cessazione della

distribuzione del libro, inibizione della ristampa salvo espansione
 delle affermazioni ritenute diffamatorie con pubblicazione della
 sentenza e di estratto di essa in quattro quotidiani.

2) Non si può fare a meno di valutare la pretesa diffamazione
 attribuita all'istante senza anche valutare la personalità del
 Priebke, che deduce "gravissima lesione dell'onore, della
 reputazione e della dignità morale".

Riportiamo alcuni stralci, testuali, da sentenza della Cassazione
 penale.

A pag. 9 della sentenza emessa dalla *Suprema Corte, sez. 1°
 penale, Presidente Sacchetti, relatore Canzio, n. 1230/98 (Allegato
 n. 1)*, che egli, "(.....alle dirette dipendenze del ten. col. Kappler e
 del pari grado Schutz nell'ambito del 4° reparto
 dell'Aussenkommando della polizia politica e del servizio di
 sicurezza di via Tasso, ufficiale di collegamento con l'Ambasciata
 germanica, uomo di massima fiducia del Kappler nell'organizzazione
 romana delle SS, partecipe personalmente ad operazioni di polizia
 repressiva, arresti, interrogatori, torture di coloro che venivano
 imprigionati nel carcere tedesco di via Tasso) e nella realizzazione
 dell'eccidio delle Cave Ardeatine (il Priebke collaborò alla
 preparazione dell'eccidio, mediante la formazione e la tenuta degli
 elenchi dei prigionieri, e alla loro uccisione, 'in assoluta preminenza
 organizzativa'.....)".

La Cassazione, come è noto, ha confermato la condanna
 all'ergastolo del *Priebke* (e dell'*Hass*, suo coimputato) comminata

dalla Corte d'Appello Militare a riforma della sentenza di primo grado che, accogliendo le attenuanti generiche, come vedremo dopo, aveva condannato il *Priebke* a 15 anni, di cui dieci condonati (l'*Hass* a dieci anni)

A parte le considerazioni di alto interesse giuridico e morale espresse sulla vicenda della strage delle Ardeatine sia nella sentenza della Corte d'Appello militare che in quella della Cassazione, ci sembra opportuno ricordare alcune osservazioni che appaiono nella sentenza della Suprema Corte.

Oltre quanto già detto, la sentenza ricorda in "*Fatto*", alle pagg. 11 e seguenti le conclusioni della *Corte Militare d'Appello* che, "*escluse per entrambi gli imputati le attenuanti....., li condannava alla pena dell'ergastolo*"; "*..... Ravvisava per entrambi le aggravanti della premeditazione e della crudeltà,..... escludeva altresì il concorso di attenuanti generiche, atteso il peso marginale degli elementi del tempo trascorso dal fatto e dall'età avanzatissima degli imputati rispetto alla "inaudita gravità" e "disumanità" del "barbaro eccidio" di cui essi si resero protagonisti, indice di "ineguagliabile malvagità" , anche sotto il profilo della "capacità a delinquere" e della "tendenza criminosa" degli autori*".

In "*Diritto*", alle pagine 23 e 24, "Il, Sulla manifesta criminalità dell'ordine e sullo stato di necessità....." la relazione ricorda le conclusioni dei giudici di merito su "*i ruoli ricoperti dal Priebke all'interno del comando militare tedesco di Roma.....in posizione di assoluta preminenza organizzativa*" e "*che anche*

l'uccisione delle cinque persone eccedenti il numero dei trecentotrenta fu posta in essere, al fine di "eliminare testimoni pericolosi" e non "lasciare tracce", con piena consapevolezza, massima del Priebke, affidatario delle liste e preposto dall'inizio alla fine alla chiamata e alla formazione dei gruppi di cinque persone avviate, l'una dopo l'altra, a morte e alla loro cancellazione delle liste in corrispondenza dei nominativi ivi segnati".

E ancora: ".....i due ufficiali, mediante la partecipazione alle riunioni preparatorie e la costante presenza sul luogo della strage, accompagnata dalla diretta e programmata uccisione da parte di ciascuno di essi di almeno due persone ai fini di esemplarità per la truppa, avessero realizzato, nell'ambito del concordato progetto criminoso, un contributo concorsuale significativo, determinante, rafforzativo e di sicura agevolazione per tutte le altre uccisioni, sia per quelle prestabilite in numero di trecentotrenta che per quelle eccedenti in numero di cinque, le quali "seppure non programmate rientravano nella logica dell'azione rapida e clandestina destinata a rimanere tale." "

Afferma la Suprema Corte (pagg. 26-27-28-29): "I giudici di merito....., disattendendo la tesi del difetto da parte degli imputati della "coscienza e volontà" di dare esecuzione a un ordine superiore criminoso, oltre a sottolineare gli oggettivi aspetti di manifesta criminalità, hanno evidenziato, anche sotto il profilo soggettivo, la piena consapevolezza da parte degli imputati della manifesta criminalità dell'ordine e addirittura l'"adesione psicologica" – "per

ideologia o abito mentale o per calcolo di convenienza – al medesimo, eseguito con la massima disponibilità e prontezza, senza che mai il dubbio o gli imperativi della coscienza minassero l'una o l'altra".....

....."Nella fattispecie in esame l'ordine superiore concerneva il compimento di una feroce rappresaglia nei confronti di trecentotrentacinque persone, in grandissima maggioranza cittadini italiani, militari e civili, che non prendevano parte alle operazioni belliche.....un ordine siffatto.....avente ad oggetto l'esecuzione di un barbaro eccidio in danno di prigionieri inermi, in violazione sia del diritto bellico che dei più elementari principi umanitari dello jus gentium recava intrinsecamente e ontologicamente, per la cinica selezione e sproporzione del numero delle vittime rispetto ai soldati tedeschi morti e per la efferata modalità collettiva delle uccisioni, le stimmate della manifesta, macroscopica, clamorosa e icu oculi riconoscibile criminalità dello sterminio di massa. Di talché, agli ufficiali destinatari di quell'ordine, oggettivamente connotato dall'incommensurabile ed incontrovertibile disvalore proprio di un orribile delitto contro l'umanità, non era consentito dubbio alcuno per dubbi o incertezze interpretative e s'imponevail dovere di disobbedienza gerarchica, l convinimenti ideologici, di natura politico-militare, religiosa o razziale, e gli atteggiamenti psicologici d'indifferenza o addirittura di adesione alla manifesta criminalità dell'ordine superiore, lungi dal giustificare i comportamenti delittuosi dei subordinati, costituivano anzi segnali inequivocabili e certi della

cosciente rappresentazione da parte dell'agente del carattere palesemente delittuoso dell'azione intrapresa" (sottolineato dal redattore).

"E però, conclude la Cassazione (pag. 31), punizioni disciplinari o anche misure coercitive, meramente eventuali, sembrano davvero poca e irriverente cosa a fronte della perpetrata strage di persone innocenti.....". Non c'è proporzione, afferma la Corte, "fra l'effettivo pericolo prospettato (ma non attuale) e i fatti omicidiari che gli imputati sarebbero stati costretti a commettere".

"Sulle circostanze aggravanti della premeditazione e della crudeltà verso le persone....." (Cap. III, pagg. 31 e segg.) la Cassazione respinge le doglianze della difesa ricordando che "la corte militare d'appello ha ritenuto sussistente l'aggravante della premeditazione.....sia sotto il profilo psicologico che sotto quello cronologico".

Infatti ".....le concrete modalità dell'eccidio.....furono concordate da (Kappler) con i suoi ufficiali in occasione di ripetuti incontri e riunionicui seguì, dopo un non irrilevante intervallo temporale costituito da alcune ore, la fase esecutiva.....Nessun ripensamento intervenne nell'animo degli imputati neppure di fronte all'incalzante succedersi degli eventi di morte presso le Cave Ardeatine.....e l'azione delittuosa programmata venne eseguita senza esitazione alcuna.....La premeditazione (è) nella condotta di adesione al delitto di ciascuno dei soggetti agenti.....".

"Parimenti infondata", ritiene la Corte è l'ulteriore "censura" della difesa "in ordine alla ritenuta aggravante della crudeltà verso le persone. Il giudice di merito ha configurato esplicitamente, circa le modalità di esecuzione dell'eccidio di massa, gli estremi dell'aggravante in questione "nella stessa materialità del fatto", caratterizzatoda una incommensurabile spietatezza, efferatezza e insensibilità morale di macroscopica evidenza da parte dei suoi autori....."

La Cassazione ricorda la testimonianza del soldato Amons e le relazione medico-legale Ascarelli-Carella, nella sentenza Kappler del 1948, di cui riporta un brano (pag. 34) circa le accertate modalità dell'eccidio.

"Trattasi dunque di apprezzamento logicamente coerente con la descritta dinamica dei tragici eventi di morte, ai quali hanno direttamente partecipato entrambi gli imputati, e con i principi di diritto affermati da questa Corte in ordine all'aggravante di natura soggettiva di cui all'art. 61 n. 4 c.p. (intesa come assenza, nel comportamento dell'autore dell'illecito, di ogni sentimento di pietà e di umanità propri dell'uomo civile, rivelata dal modus agendi consistente in quid pluris rispetto all'ordinaria produzione dell'evento, tale da giustificare la maggiore riprovevolezza sotto il profilo dell'intensità del dolo – seguono riferimenti tratti dalla giurisprudenza della Suprema Corte) e perciò incensurabile in sede di legittimità." (pag. 35).

La Cassazione considera infine destituite di fondamento le doglianze avanzate dalla difesa "Sulle circostanze attenuanti" (Cap. IV, pag. 35) negate dalla Corte d'Appello Militare, e conclude (pagg. 39 -40): "*L'affermazione di non meritevolezza di un più mite adeguamento sanzionatorio, sotto il profilo della concessione delle circostanze attenuanti generiche e, in prospettiva, di un favorevole giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti, ai sensi degli artt. 62-bis e 69 c.p., risulta dunque adeguatamente fondata su plausibili ragioni legate alla significazione più diretta ed immediata dell'effettiva gravità dei fatti contestati, nel quadro di una valutazione negativa della personalità degli imputati, che ha consentito al giudice di merito di disattendere – non arbitrariamente – le specifiche richieste in tal senso avanzate dagli imputati*".

Nei confronti del *Priebke*, quindi, la Suprema Corte conferma l'ergastolo comminatogli dalla Corte d'Appello Militare, ricordando a pag. 39, primo capoverso, a proposito della valutazione delle circostanze attenuanti, che, per non ledere i "*canoni costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza, dal momento che, per quanto riguarda la disciplina comune e perciò necessariamente unitaria di istituti generali -(ma lo stesso potrebbe dirsi perla tipologia delle pene principali, fra le quali non è più annoverata la pena di morte per i delitti previsti dal c.p.m.g. e dalle leggi militari di guerra solo in forza del più favorevole jus superveniens costituito dall'art. 1 della L. 13.10.1994 n. 589) - , non si potrebbero addurre le ragioni che giustificano invece l'autonomo*

trattamento delle fattispecie criminose previste da quello speciale ed organico corpus normativo (la legge penale militare di guerra): l'esigenza cioè di mantenere costante nel tempo l'efficacia di prevenzione generale di quelle disposizioni incriminatrici e di assicurare l'omogeneità di repressione dei delitti bellici commessi durante lo stato di guerra".

La prima sentenza del Tribunale Militare di Roma (1 Agosto 1996, Pres. e relatore A. Quistelli) annullata dalla Suprema Corte (Allegato n. 2).

Erik Priebke, nato a Berlino il 29 luglio 1913, già capitano delle SS naziste, residente a San Carlo de Bariloche (Argentina) e quivi scovato da alcuni giornalisti, in seguito a richiesta del Governo Italiano fu estradato in Roma dove fu sottoposto a processo da quel Tribunale militare per "Concorso in violenza con omicidio continuato in danno di cittadini italiani per avere, quale appartenente alle forze armate tedesche, nemiche dello Stato italiano, in concorso con Kappler Herbert ed altri militari tedeschi (già giudicati), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed agendo con crudeltà verso le persone, cagionato la morte di 335 (trecentotrentacinque) persone, per lo più cittadini italiani, militari e civili, che non prendevano parte alle operazioni belliche, con premeditata esecuzione a mezzo colpi di arma da fuoco, in Roma, località "Cave Ardeatine", in data 24 marzo 1944, durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania".

La sentenza emessa il 1° agosto 1996 dal *Tribunale militare* di Roma, Presidente *Agostino Quistelli*, giudici *Bruno Rocchi* e *Sabatino De Marchis*, P.M. *A. Intelisano*, pur ammettendo con ampie motivazioni in fatto e in diritto la colpevolezza piena del *Priebke*, gli riconosceva circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti e dichiarava il reato estinto per intervenuta prescrizione.

La sentenza, come è noto, fu impugnata dal P.M. *Antonino Intelisano* e dalle parti civili, e la Suprema Corte, "con sentenza in data 15 ottobre 1996, provvedendo sui ricorsi proposti dal *Procuratore Generale Militare* presso la *Corte Militare di Appello* e da alcune parti civili avverso l'ordinanza della predetta Corte con la quale, in data 29 luglio 1996, erano state rigettate le dichiarazioni di rikusazione nei confronti del Presidente del Collegio in precedente giudizio, così disponeva:

- a) – annullava senza rinvio l'ordinanza impugnata;
- b) – dichiarava l'inefficacia di tutti gli atti del giudizio cui si riferiva la dichiarazione di rikusazione.
- c) – dichiarava la nullità della sentenza emessa dal *Tribunale Militare di Roma* in data 1 agosto 1996 nei confronti del *Priebke*".

(v. sentenza n. 322 del 22 settembre 1997, pag. 4, del *Tribunale Militare di Roma*, Collegio presieduto dal dott. *Flamini*, "dinanzi al quale il procedimento era regredito nella fase degli atti preliminari al giudizio". (Allegato n. 3).

Tuttavia già nel testo (v. Allegato 2) elaborato dal collegio presieduto dal dr. *Quistelli*, la cui sentenza era stata annullata dalla

Cassazione in seguito a ricusazione, e nella quale le diverse tematiche erano state divise in capitoli, al punto 5 (pagg. 41-45) viene affrontato **"Il ruolo del Priebke in via Tasso"** e *"nel compimento delle torture cui venivano sottoposti i malcapitati che cadevano nella rete del IV reparto della polizia di sicurezza tedesca, cui il Priebke apparteneva....."*

"E' certo che il Priebke era uomo di fiducia di Kappler per il suo carattere freddo, preciso, zelante e per il fatto che con lui collaborava anche presso l'Ambasciata tedesca, come ufficiale di collegamento e suo vice. Neppure può revocarsi in dubbio che l'imputato abbia partecipato in più occasioni alla tortura di malcapitati detenuti: lo dicono le testimonianze dibattimentali de relato di Maria Teresa Regard, di Carla Angelini, di Maria Teresa Mattei, di Peter Tompkins, e quella istruttoria resa il 5.12.1946 dal Generale Ettore Artali (v. atti processuali prodotti dal P.M. il 10.5.96 lett. U)"

"Tali testimonianze dirette e de relato, pur non consentendo di delineare con certezza i reali contenuti dei poteri e dell'autorità del Priebke e l'esatta natura, direzione e frequenza delle sevizie dallo stesso compiute sui detenuti, sono abbastanza numerose e convergenti da condurre alla conclusione che il Priebke partecipò alle torture di via Tasso".....

.....

"Certo, l'aver commesso azioni delittuose che costituivano evidenti reati contro la persona, non favorisce una indulgente valutazione di quella che era la sua personalità durante lo stato di

guerra;sembra utile riportare alcune considerazioni espresse dal Prof. Arrigo Paladini (in un documento autografo acquisito agli atti) e confermate de relato dalla moglie, Elvira Sabatini.....: "Sono stato arrestato il 4 maggio 1944 e sono stato tenuto in cella di isolamento fino al 4 giugno 1944, giorno della liberazione.....Le prime volte sono stato interrogato e massacrato di botte personalmente dal Colonnello Kappler e dal Maggiore Scultz, poi per tre volte dal Capitano Priebke (...) Ricordo perfettamente il modo di interrogare del capitano Priebke che mi ha violentemente colpito al torace con il "pugno di ferro" che usava abitualmente con i prigionieri. A differenza degli altri, il suo linguaggio non era offensivo e volgare e non perdeva facilmente la calma. La sua frase ricorrente era: "mi dispiace signor tenente, ma lei con me deve parlare; sarà comunque fucilato, ma potrà evitare tante sofferenze a cui non potrà resistere" (.....) Ripeteva continuamente: "Se lei non parla saremo costretti a fucilare suo padre". Nel terzo interrogatorio, con voce tagliente e fredda, mi comunicò che l'esecuzione di mio padre era già avvenuta (.....) In realtà ciò non era vero in quanto mio padre era caduto in campo di concentramento già il 23/10/1943, ma io non lo sapevo e anche dopo la liberazione, per oltre due anni, ho creduto che la sua morte fosse stata causata dal mio silenzio. L'aspetto e il modo di fare del Capitano Priebke, freddo e compassato, lo ha fatto apparire (.....) più umano degli altri ufficiali delle SS. In realtà si tratta di una ferocia più raffinata, meno violenta ma terribilmente

sadica. Ne è la prova la menzogna che mi è stata detta nei riguardi di mio padre".

Altre testimonianze, che descrivono il comportamento del *Priebke* con ampiezza e lucidità per averne subito le "attenzioni": ne suggeriamo la lettura, in particolare per i testi *Riccardo Mancini* e *Felice Napoli*, estesamente riportate, insieme alle altre, nel libro *C. De Maso, S. Micheli; "Processo Priebke, Le testimonianze, il memoriale"*, Il Mondo 3 Edizioni, Roma, 1996, pagg. 219). (Allegato n. 4).

Particolarmente drammatica e importante la testimonianza di *Maria Teresa Mattei*, già deputato alla Costituente e sorella del tenente *Gianfranco Mattei*, medaglia d'oro alla Memoria, a proposito di un intervento sollecitato dalla madre, molto amica del cardinale *Montini*, il quale attraverso il noto padre *Pancrazio Pfeiffer* portò a *Kappler* una lettera di intercessione firmata da un'altissima personalità del Vaticano in favore del giovane prigioniero. Secondo quanto raccontò padre *Pfeiffer* alla madre di *Maria Teresa* e di *Gianfranco*, "Kappler, come una furia, la prese senza aprirla e senza leggerla. La strappò e disse a padre *Pfeiffer*: "Questa lettera io non l'ho mai ricevuta".....Padre *Pfeiffer* convocò me e mia mamma(e) riferì che *Kappler* aveva detto: "Questo comunista *Mattei* è terribile, è terribilmente silenzioso, ma ora useremo il tenente *Priebke* che saprà farlo parlare con mezzi fisici e chimici". E difatti il tenente *Gualberti* ci disse che gli erano state fatte delle iniezioni che

gli elevavano la febbre oltre i quaranta. Mio fratello temeva nel delirio di poter dire dei nomi.....".

Fu così che *Gianfranco Mattei*, per non correre il rischio di tradire i suoi compagni sotto le torture, preferì darsi la morte. (v. pagg. 66-67 op. citata, **allegato 4**)

W. Leszl ("*Priebke. Anatomia di un processo*", Ed. Riun., Roma, 1997, pagg. 288) esamina e condivide le tesi del Collegio giudicante circa la illegittimità della strage delle Ardeatine e la responsabilità del *Priebke* di non aver rifiutato ma anzi di aver attivamente partecipato all'esecuzione (v. *Cap. III, "Questioni di fatto e questioni di diritto al processo Priebke*, pagg. 142-210) surrogandola con citazioni e riferimenti giuridici e storiografici; in particolare al *par. 3*, pagg. 178-179, ricorda la deposizione volontaria del colonnello *Dietrich Beelitz*, il quale "*cercò di sostenere che la cattura e uccisione di ostaggi, pur non menzionata dalla Convenzione dell'Aia, era rispondente dalle "leggi ed usi di guerra" dalla Wehrmacht, perché ciò gli era stato insegnato all'Accademia militare, ma l'unico manuale cui poté fare riferimento è quello del Waltzog del 1942, e naturalmente si può sospettare che l'autore di questo volesse giustificare a posteriori una pratica che, come sappiamo, era già invalsa nell'esercito nel 1941: invece il generale Frido von Senger und Etterlin nella sua deposizione dichiarò espressamente di averla ritenuta illegale (n. 55, pag. 272: ciò risulta dai primi due capoversi di p. 3 della sua deposizione, e dichiara di aver invitato verbalmente i suoi subordinati ad evitare rappresaglie mediante*

l'uccisione di ostaggi la cui connessione con i partigiani non era in alcun modo accettabile, e dello stesso parere si mostrò anche il generale delle Waffen-SS Karl Wolf (nella sua deposizione del 1945), mentre il giudice Hans Keller espresse serie riserve nella sua."

Anche il Leszl ricorda (cap. IV, Il Processo, par. 2, pag. 227) che la sentenza precisa "gli elementi a suo sfavore.....soprattutto la sua partecipazione alle torture di via Tasso.....sia pure con la restrizione che non era il più crudele". Ma, commenta l'A., "è difficile per noi metterci a fare dei confronti fra quei torturatori, per decidere chi è stato il peggiore, ma che in ogni caso una valutazione comparativa non attenua il giudizio di essere stato un "crudele torturatore". Si ha l'impressione invece che nella sentenza si finisca con l'equivocare sull'uso del comparativo e, più gravemente, nell'assolverlo da "particolare ferocia e crudeltà" per essersi limitato a ricorrere a "pugni al viso e al torace": (ma) "il pugno a mano scoperta.....non equivale al "pugno di ferro" di cui si parla nelle testimonianze." (Allegato n. 6)

Una ulteriore testimonianza sulla "presenza" del Priebke agli "interrogatori" è riportata su un vecchio libro di Curatola, **"La morte ha bussato tre volte – Il diario di un torturato nell'inferno di via Tasso"** che, in data non sospetta (luglio 1944, Roma, Ed. Donatello De Luigi), ricorda a pag, 40-41 i modi che quel "gentiluomo" e i suoi collaboratori usarono per "interrogarlo".

(Allegato n. 7)

La seconda sentenza del Tribunale Militare di Roma (Presidente Flamini, rel. Lepore, 22 luglio 1997) (Allegato n. 3)

Avendo dunque la Suprema Corte dichiarato la nullità della sentenza emessa dal Tribunale Militare di Roma in data 1 agosto 1996 nei confronti del *Priebke*, e, con successiva sentenza del 10 febbraio 1997, risolto i conflitti di competenza dichiarando la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Militare, il *Priebke* era associato in un unico procedimento al maggiore delle SS germaniche *Karl Hass*, che nel frattempo era stato incriminato degli stessi reati contestati al *Priebke*.

Il Tribunale Militare di Roma, composto dal Presidente dr. L. M. Flamini e dai giudici dr. A. Lepore e magg. A.M. F. Pesce, P.M. A. Intelisano, dopo il dibattimento, articolatosi in 25 udienze, emetteva la sentenza n. 322 del 22. 7. 1997, estensore il dr. Lepore, in cui dichiarava gli imputati responsabili del reato continuato e aggravato loro ascritto, concedendo ad entrambi le circostanze attenuanti e condannando Hass Karl alla pena di reclusione per anni 10 e mesi otto e Priebke Herich alla pena di reclusione per anni quindici, ecc. ecc., applicando il condono di dieci anni per ambedue gli imputati. (vedi Allegato n. 3)

A parte la condanna, che sarà modificata in Appello con la pena dell'ergastolo, confermata in Cassazione per ambedue gli imputati, il Tribunale ritenne di non poter applicare per il *Priebke* le conclusioni della *Corte Suprema della Nazione Argentina*, che ne aveva autorizzato l'estradizione in Italia avendo ravvisato

nell'imputazione il *reato di genocidio*, in quanto questo reato è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 1967, e cioè 23 anni dopo i fatti di causa.

Nella "*motivazione e sviluppo delle tematiche*", al punto 3, pagg. 20 e segg., la sentenza propone l'esame del *ruolo degli imputati nel Comando tedesco in Roma*.

A proposito del *Priebke*, "*è emerso che l'imputato era inquadrato nell'ambito del IV reparto della Polizia di sicurezza, alle dirette dipendenze del Cap. Shutz.....;che si era accattivato la fiducia di Kappler, per il quale operava anche come ufficiale di collegamento presso l'Ambasciata tedesca.....;(che)..... ha partecipato all'arresto ed agli interrogatori di coloro che venivano imprigionati in via Tasso, usando nei loro confronti ed in vario modo violenza*".

"Lo confermano, afferma la sentenza, tra le altre risultanze, le seguenti numerose deposizioni testimoniali". Di seguito la sentenza riporta alcune delle testimonianze di cui al precedente procedimento dichiarato nullo dalla Cassazione (*Teresa Mattei, Maria Teresa Regard, Carla Angelini, Elvira Sabatini, Arrigo Paladini*; vengono citati anche i testi *Luciano Ficca e Giovanni Gigliozzi*).

"Può sicché con sicurezza affermarsi, secondo il Tribunale (pag. 24) del dispositivo, *che il Priebke all'interno del Comando tedesco di via Tasso svolgeva un ruolo di preminente rilievo, partecipando ad operazioni di polizia, arresti, interrogatori, torture. Non ritiene al riguardo il Collegio indispensabile stilare tra gli ufficiali*

tedeschi di via Tasso una sorta di classifica di demerito e di disonore, all'interno della quale individuare l'esatta posizione in graduatoria del Priebke; appare invece sufficiente, per una ricostruzione della vicenda di causa, l'aver comunque determinato il ruolo dell'imputato che, contrariamente a quanto adombrato dalla difesa, non ha svolto durante il suo servizio in quel Comando solo una sorta di funzione moderatrice rispetto al collerico e caratteriale capitano Schutz".

E ancora (pag. 25), a proposito della partecipazione dei due imputati all'eccidio delle Cave Ardeatine, si afferma: *"Il Priebke, dipendente diretto del Kappler, verrà chiamato a collaborare nella preparazione della strage, partecipando a formare gli elenchi dei martiri da passare per le armi e successivamente controllandoli al loro arrivo alle Cave in posizione di assoluta preminenza organizzativa....."*

A proposito della preparazione delle liste, il Tribunale, ricordando la posizione del Priebke, afferma (pag. 45) che questi, *"quale affidatario delle liste, si è accorto che vi erano cinque prigionieri in più", anzi "si accorse subito che vi erano cinque prigionieri in più" (pag. 46), e che "la volontaria esecuzione dei cinque prigionieri eccedenti.....risulta confermata dalle dichiarazioni rese dall'Hass..... nel corso del precedente giudizio" (pag. 47).*

Ciò è avvenuto, si legge, ancora a pag. 47, al fine *"di eliminare persone che, alla fine della guerra, li avrebbero con una*

testimonianza tanto diretta quanto precisa inchiodati alle loro responsabilità!"

A pag. 49 il Tribunale decisamente afferma *"che l'uccisione delle cinque persone eccedenti il numero dei trecentotrenta fu posta in essere con piena consapevolezza e che tale consapevolezza fu massima nel Priebke, quale ufficiale che, tenutario delle liste delle vittime e preposto alla formazione dei gruppi che di volta in volta venivano avviati alla morte, direttamente rilevò l'eccedenza numerica"*.

A proposito de *"L'adempimento di un dovere"* (par. 6, pag. 49) il Tribunale conclude sulla responsabilità piena degli imputati (pag. 52) e dell'inutilità del richiamo alle disposizioni di legge in merito, che comunque affermano (art. 40 CPMP e paragrafo 47 del codice penale militare tedesco in vigore all'epoca) che *"il militare che ha commesso il reato obbedendo al superiore ne risponde penalmente quando l'esecuzione dell'ordine costituisce manifestamente reato"*.

Nella fattispecie *".....gli imputati, per loro stessa ammissione, hanno ottemperato all'ordine di partecipare all'eccidio delle Cave Ardeatine non perché convinti della sua legittimità, ovvero perché non consapevoli della sua manifesta criminalità, ma solo perché preferirono anteporre il proprio personale interesse all'esecuzione di centinaia di innocenti"*.

Né vale per il Tribunale il rischio di incorrere in una condanna a morte in caso di disubbidienza, smentito da una serie di fatti che vengono puntigliosamente elencati. *".....gli imputati dichiarano di*

essere stati minacciati, di aver ucciso solo per sottrarsi al pericolo di essere deferiti ai tribunali delle SS. Non è vero. Né il Priebke né l'Hass hanno ricevuto alcuna minaccia, tanto meno da Kappler: il primo, il "tenente feroce" (così molti testi hanno affermato che venisse appellato il Priebke nel carcere nazista – n.d.r.), uno dei torturatori di via Tasso, era del Kappler un collaboratore tra i più fidati e diretti, tanto da essere chiamato a svolgere alle Cave Ardeatine il compito, tutt'altro che marginale e secondario, di affidatario delle liste dei detenuti...."

Nel paragrafo 7, *"La responsabilità degli imputati...."* (pag. 57 e seg.), il dispositivo afferma (pag. 61): *".....posizione del Priebke, non può dubitarsi che questi abbia con piena coscienza e volontà fornito il proprio contributo causale all'eccidio delle Cave Ardeatine."....."....ha partecipato al reato sin dal momento organizzativo...."*; egli dichiarò ad Afragola, nell'agosto del 1946, quando era prigioniero degli Alleati: *"Entrai nella cava con il secondo gruppo, uccisi un uomo con un mitra italiano; verso la fine ne uccisi un altroLe esecuzioni finirono quando già calava la sera...."* (pag. 61)

"...il Priebke deve a pieno titolo rispondere della morte non solo di trecentotrenta persone ma anche delle cinque che, deliberatamente, vennero uccise – a seguito dell'ordine impartitogli dal Kappler - di eliminare testimoni tanto pericolosi" (pag. 63).

"....è con sicurezza emerso che il Priebke ebbe subito notizia che era stata impartita la disposizione di uccidere.....dato l'incarico

rivestitonel Comando militare tedesco di via Tasso egli non poteva non sapere.....anche sulla base di dati probatori certi.....” e il dispositivo ricorda il teste Mario Cecconi il quale, nell’udienza del 5 giugno 1997, affermò che “...proprio il Priebke.....effettuò alle Cave Ardeatine il preliminare sopralluogo indispensabile per la preparazione dell’eccidio” (pagg. 68-69)

“Sicché appare concretato non solo l’elemento cronologico del trascorrere tra l’ideazione e l’esecuzione del reato di un lasso di tempo apprezzabile al fine di poter l’agente riflettere (Cass., Sez. 1, 1991, 188000) ma anche il dato ideologico poiché il Priebkeha partecipato anche a studiare le modalità e a predisporre i mezzi del reato” (pag. 69).

“.....sussistenza della premeditazione: aver preparato per altri la barbara esecuzione ed averla poi personalmente eseguita....” (pag. 70)

“..... per aver agito con crudeltà verso le persone.....necessita che la condotta criminosa manifesti un “quid pluris” rispetto agli ordinari mezzi di esecuzione del reato, in quanto la malvagità dell’agente e la sua insensibilità a qualsivoglia richiamo umanitario fa sì che si fuoriesca dal normale processo di causazione dell’evento (Cass. sez 1, 1993, n. 196417): In altre parole la sussistenza dell’aggravante in esame è dimostrata dall’emergere della crudeltà, che non ricorre solo quando le modalità dell’azione manifestano la volontà di infliggere alla vittima, per il solo piacere di vederla patire, particolari sofferenze – il che concretizza le caratteristiche delle

sevizie – ma anche quando venga provata nel reo l'assenza completa di sentimenti di compassione e di pietà (Cass. Sez 1, 1995, 202470). Nell'eccidio delle Cave Ardeatine indubbiamente tale crudeltà si è manifestata ed in grado di inaudita gravità....."(pag. 71)

".....l'ordine di eseguire l'eccidio delle Cave Ardeatine non ha trovato nel Priebke un mero esecutore, bensì esso è stato recepito in spirito di piena condivisione;l'ordine superiormente impartito non si spingeva fino a dettagliarne le specifiche modalità esecutive, le quali pertanto vennero programmate ed eseguite dall'imputato" (pag. 73).

A proposito delle attenuanti generiche che, a differenza di quanto disporranno successivamente la Corte d'Appello e la Cassazione, verranno concesse dal Tribunale perché *".....dopo la fine della guerra non risultano condotte criminose ascrivibili al Priebke..."* (pag. 84), a pagina 83 si legge che *"...l'esame della sua condotta antecedente al reato indurrebbe al diniego dell'attenuante in questione (per) il ruolo svolto dall'imputato all'interno del Comando tedesco di via Tasso, in particolare gli interrogatori da lui ivi tenuti con largo uso di torture ed altre violenze sia fisiche che morali....."*.

Sentenza della Corte Militare di appello n. 24 del 7 marzo 1998.

Presidente dott. *Giuseppe Modica*, Giudice Estensore dott. *David Brunelli*, giudici dott. *Francesco Ufilugelli*, Cap.Freg.MM *Giancarlo*

Secci, Ten.Col.El *Claudio Saladini*

(Allegato 8)

La sentenza, di notevole rilievo sia in fatto che in diritto, scioglie i nodi interpretativi riportando una a una le considerazioni del Tribunale sulla **"scriminante dell'adempimento di un dovere"** (pag. 37); sulla **"responsabilità degli imputati"** (pag. 40); sulla **"premeditazione"** (pag. 44); sulla **"ricorrenza della aggravante di aver agito con crudeltà verso le persone"** (pag. 48); sulla **"circostanza attenuante relativa all' inferiore che è stato determinato dal superiore"** (pag. 50); su quella **"a favore del militare che ha prestato opera di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato"** (pag. 51); sulle **"circostanze attenuanti generiche"** (pag. 52); sulla **"sussistenza del concorso tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti"** (pag. 56); sulla **"imprescrittibilità"** del reato, stanti le aggravanti rilevate (pag.60); **"in ordine alla commisurazione della pena"** (pag. 65); sul **"condono"** (pag. 66).

Dalla pag. 71 inizia l'esame dei motivi di impugnazione del Procuratore Generale, del Pubblico Ministero di primo grado, delle parti civili e degli imputati.

La Corte (pag. 88) dichiara **"i motivi di appello della difesa..... infondati"** e quelli della **"pubblica accusa fondati nei limiti di cui alla motivazione che segue."**

"L'esame del merito, afferma la Corte (pagg. 91 e segg.), propone subito il tema del controllo probatorio da operare sulla ricostruzione degli "eventi" contenuta nella citata sentenza del 1948, recepita definitivamente nella sentenza del Tribunale supremo

militare(che) la sentenza impugnata fa propria". Segue un'ampia disamina, riferita al processo Kappler (1948-1952), degli elementi di fatto e di diritto, ponendo tra l'altro interessanti considerazioni sulla sentenza di primo grado di quel processo, certamente confusa ma, secondo la Corte, non correttamente interpretata.

Passa poi (pag. 107 e segg.) ad esaminare sul ruolo dei due imputati nella organizzazione romana delle SS, concludendo a pag. 110 *"che il Priebke era, se non il principale, uno degli uomini di massima fiducia del Kappler"* in quella organizzazione

La sentenza nota (pagg. 112 e 113) che *"presso quell'ufficio e in particolare nella conduzione del carcere Priebke svolse sicuramente un ruolo di primissimo piano quanto alle torture inferte ai prigionieri politici"* e cita *"la dichiarazione (del generale) Ettore Artale, resa l'11 novembre 1946,il quale attribuisce al Priebke il comando delle carceri di via Tasso, aggiungendo "di queste sevizie ritengo costui direttamente responsabile", le testimonianze Ficca.....Tompkins.....Pellegrini..... A fronte di simili emergenze (e delle altre, aggiungiamo noi, che si sono verificate nel corso dei diversi procedimenti contro il Priebke) scarsamente significativi sono gli elementi invocati dalla difesa. Il teste Guzzo....., la relazione della commissione alleata..... Del resto rimane logicamente inconcepibile che il comandante di fatto di quel carcere non fosse a diretta conoscenza di cosa vi accadesse "istituzionalmente" e d'ordinario, e quanto meno non*

avallasse per ciò solo l'operato dei carcerieri.....Va registrata quindi al riguardo piena coerenza tra la figura del Priebke, che è possibile delineare in generale con riferimento alle mansioni ricoperte di polizia repressiva e quello che lo stesso fu chiamato a realizzare il 23 e il 24 marzo del 1944 e tale coerenza esonera di per se dal dover ricercare ulteriori elementi di spiegazione."

La Corte ribadisce le funzioni svolte dal Priebke nel corso della strage e conclude: *".....risulta che egli, collaboratore di fiducia e della prima ora del Kappler, "aiutò" costui in tutte le fasi dell'eccidio, preparatorie ed esecutive, anche provvedendo ad uccidere personalmente due uomini, per dare l'esempio alla truppa ed evitare che questa manifestasse incertezze e tentennamenti, pregiudizievoli del buon esito di tutta l'operazione."*

Alla pagina 121 riprende la discussione sui diversi elementi di diritto che caratterizzano giuridicamente i fatti e conclude (pag. 134 e segg.) *"che non ricorre in capo ai due odierni imputati alcuno degli elementi che possono portare alla non punibilità. Essi infatti si sono trovati ad agire in completa adesione all'ordine ricevuto e senza subire alcuna coartazione della volontà,imprimendogli in via esecutiva.....la cadenza dell'immediatezza e ineguagliabili criteri di efferatezza e disumanità.tale "ordine" prese via via corpo e si consolidò per l'inusitato zelo di chi era chiamato ad eseguirlo, ma il quadro probatorio a disposizione impone di ritenere che analoga ansiadi andare oltre persino quanto richiesto dal superioreIn questa tragica corsa alla realizzazione di una*

efficiente ferocia gli imputatisvolsero....gli specifici compiti operativi.....con la massima disponibilità e prontezza subito si prodigarono, in accordo tra loro e con tutti i superiori, per realizzarlo con quelle modalità. Nessun conflitto tra ordine e coscienza è emerso....."

La Corte prosegue negando validità al ragionamento presente nella sentenza del 1948 e ricomparsa nel corso dei procedimenti contro *Priebke*, secondo il quale si escludeva che i subordinati del *Kappler* "avessero coscienza e volontà di eseguire un ordine illegittimo" e che "appartenevano ad un'organizzazione rigidissima, dove assai facilmente si acquistava un abito mentale portato alla obbedienza pronta" .

"Se ne potrebbe ricavare infatti l'idea che il descritto abito mentale, la disciplina rigidissimala vigenza di istruzioni, circolari o regolamenti dettanti leggi feroci circa la condotta della guerra, in aperto spregio del diritto internazionale vigente e dei più elementari principi di umanità, avessero indotto negli imputati una spiccata insensibilità ai valori fondamentali.....una sorta di "incapacità" giuridico-penale."

"Le implicazioni di questo ragionamento sono evidentemente confliggenti con le stesse ragioni di esistenza del diritto penale e più in generale con la dimensione della giuridicità....."

"Se quindi, per effetto dello stravolgimento delle coscienze che implicò il nazismo, si determinò la non configurabilità di quel conflitto di doveri a cui le norme ricollegano la non punibilità

dell'esecutore, il giudice deve solo prendere atto della non ricorrenza del presupposto della non punibilità, piuttosto che affermare una regola di giudizio che implica una modificazione degli stessi presupposti normativi".

La Corte passa poi ad esaminare una serie di eventi che avrebbero dovuto sollecitare almeno dubbi e perplessità negli esecutori del massacro delle Ardeatine circa la "illiceità dell'eccidio", a parte l'assassinio dei "cinque testimoni dell'eccidio non compresi nelle liste....." anche ".....l'assoluta segretezza con cui esso avvenne e in cui fu mantenuto, apertamente contrastante con la funzione della rappresaglia"

Avviandosi alle conclusioni, la Corte (pag. 147 e segg), esamina le diverse posizioni dei due imputati, "accomunati però dall'aver entrambi sicuramente cagionato l'uccisione di due delle 335 persone che furono messe a morte nelle Cave Ardeatine. Tuttavia ambedue sono da ritenere allo stesso modo responsabili delle morti non direttamente cagionate, esattamente attribuite loro a titolo di concorso."

Il Priebke, inoltre, " si segnala come uno dei pilastri su cui la banda di criminali ha potuto contare sul piano operativo Non si tratta di concorso morale, ma di effettivo spiegamento di energie verso la realizzazione del piano comune..... supportato costantemente dal dolo....."

"Egli ha senz'altro avuto la possibilità di percepire in pieno l'incommensurabile disvalore che connotava l'eccidio, di riflettere

sull'abnorme criminalità di quanto era stato richiesto loro e di quanto andavano eseguendo, ma ciò non gli ha impedito di agire con quella freddezza, lucidità e convinzione che, ancora, a distanza di cinquanta anni, traboccano dal racconto degli accadimenti che egli propone".

Dopo un'ampia disamina degli aspetti di fatto e di diritto riguardanti le aggravanti e le attenuanti (pag. 151 e segg.) la sentenza conclude (pag. 181): "Si consideri come il Priebke abbia mostrato nel fatto commesso quella "glacialità" di carattere che lo aveva fatto emergere tra i collaboratori del Kappler e che lo rendeva più simile al capo..... La spinta criminosa che mostra Priebke è frutto della immarcescibile certezza di essere nel "giusto", prima che soltanto nel "doveroso" e di questa professione di fede, non ignobilmente celata, ma perversamente proclamata, egli riempie con coerenza la propria vita, sino ad oggi. La sua età avanzatissima è in questo senso un valore profondamente negativo, giacché, seppure oggi egli non abbia per ovvie ragioni la medesima "pericolosità criminale" mostrata allora, mantiene completamente inalterata la sua "capacità a delinquere" intesa come capacità riflettente del fatto commesso nella personalità dell'autore".

"Gli anni, in conclusione, sono passati inutilmente per Hass e per Priebke, la cui vita vissuta appare la cinica conferma della inequagliabile malvagità esibita nella commissione del reato; lungi dal poter essere invocati ai fini di una attenuazione della loro colpa,

rappresentano la riprova della meritevolezza della massima pena."

(sottolineato dal redattore)

Tanto premesso, pare che al primo motivo di doglianza dell'ottobre (*"la menzogna che il sig. Erich Priebke aveva il compito di dirigere gli interrogatori che si svolgevano nelle camere di tortura di via Tasso..."*), abbiano già dato ampia risposta il Tribunale Militare di Roma, la Corte Militare d'Appello e la Corte di Cassazione.

La *"gravissima lesione dell'onore ecc. ecc. ecc."* sarebbe contenuta in un brano che conclude il capitolo *"Un marzo terribile"* del libro *"Operazione Via Rasella"* (pag. 10), nel quale si ricordano, con un'ampia e rapida carrellata, le condizioni in cui vivevano i romani sotto il terrore nazista e i bombardamenti alleati su Roma, provocati dalla presenza in città delle truppe di occupazione tedesche e delle loro installazioni militari.

In quel *"marzo terribile"*, e, prima ancora, dal febbraio, si era accentuata, anche in seguito alla precisa richiesta degli alleati che erano sbarcati ad Anzio alla fine del mese di gennaio, l'iniziativa delle formazioni partigiane. Gli AA. ricordano che *"solo nel marzo, le azioni di guerriglia urbana saranno 75, quelle dovute a bande partigiane nella provincia 109"* e subito dopo descrivono la *"furibonda reazione nazista"*, con la drastica riduzione delle razioni alimentari, con il coprifuoco alle 16,30 e la proibizione dell'uso delle biciclette, ma soprattutto con le razzie degli uomini validi e le deportazioni, con i *"fucilati di Forte Bravetta"* e il lavoro *"a pieno ritmo"* delle *"camere di tortura di via Tasso"*.

Ricordano anche tre nomi soltanto, veramente pochi, tra le numerose vittime della ferocia sadica di *Kappler* e dei suoi più volenterosi collaboratori, *Priebke* e *Shutz*, così come ampiamente e ripetutamente, senza alcuna esitazione, li hanno riconosciuti, sulla base delle risultanze processuali, i magistrati italiani del Tribunale e della Corte Militare d'Appello e quelli della Cassazione.

Tuttavia gli AA. di "*Operazione Via Rasella*" commettono un errore: omettono di ricordare anche in quel capitolo che, al fianco dei "camerati" tedeschi di via Tasso, altri "camerati", questa volta italiani, operavano con non minore malvagità in Roma.

Durante l'occupazione nazista svolgevano in Roma compiti di polizia politica (si fa per dire) numerose bande di criminali italiani, autonome tra loro ma inquadrate e sollecitate dai collaborazionisti italiani che si riconoscevano nel Partito Fascista Repubblicano e nella Repubblica di Salò.

La loro attività principale, di "cacciatori di taglie" e di ricattatori specializzati, era la ricerca, la delazione e la consegna ai nazisti, dietro pagamento, degli antifascisti, dei partigiani, degli ufficiali e dei soldati sbandati, degli ebrei, dei carabinieri, dei renitenti alla leva militare e del lavoro, e perfino delle personalità fasciste che non si erano volute sporcare le mani con gli occupatori nazisti e i collaborazionisti repubblicani.

Tra queste bande di criminali conquistarono una miserabile notorietà quella del tenente dei Granatieri *Pietro Koch*, che aveva tradito il suo reggimento, distintosi invece nella battaglia per la difesa

di Roma del 9 e 10 settembre 1943, con i suoi aguzzini della "pensione Jaccarino", e il questore fascista *Pietro Caruso*, con i pochi fidi che gli erano rimasti nella Polizia di Stato

E' questa la ragione per cui sfugge agli AA. – avendolo così presente nella loro mente per la straordinaria ed eroica resistenza che aveva saputo opporre ai suoi torturatori e spinti dal desiderio di ricordarne e onorarne il sacrificio e la memoria, – la citazione in modo impreciso del tenente *Maurizio Giglio*, medaglia d'oro, di cui del resto, per la esemplarità della sua straordinaria ed eroica vicenda, hanno parlato altri testimoni escussi nel corso dei procedimenti cui dal 1996 è stato sottoposto il *Priebke*, come una delle vittime di costui.

Infatti *Maurizio Giglio*, che, tra l'altro, uno dei due autori di "Operazione Via Rasella" aveva avuto modo di conoscere e frequentare negli anni del liceo, non cadde subito nelle grinfie del capitano nazista se non per essere assassinato con premeditazione e crudeltà nelle Cave Ardeatine.

I suoi primi aguzzini – il torturatore *Koch* (fucilato nel 1945) e il questore *Caruso* (fucilato nel 1944), che lo consegnò al suo assassino – pagarono con la vita i loro delitti. Non furono così fortunati come è stato il *Priebke*, finito nelle mani della giustizia italiana con tanto ritardo, e soprattutto dopo la abolizione della pena di morte anche per i reati militari commessi in stato di guerra, che la grande civiltà del nostro grande paese ha voluto sancire.

Ma non per questo il *Priebke* è meno colpevole nei confronti del tenente Giglio, anche se "si è limitato" ad assassinarlo, con le aggravanti della premeditazione e della crudeltà, il 24 marzo del 1944 alle Fosse Ardeatine, insieme ad altre 334 persone, nel corso della "esecuzione di un barbaro eccidio in danno di prigionieri inermi, in violazione sia del diritto bellico che dei più elementari principi umanitari dello jus gentium..... connotato dall'incommensurabile disvalore proprio di un orribile delitto contro l'umanità....." (v. Cass., cit., pag. 29).

Il Prof. Bentivegna tanto ritiene di dedurre e di documentare perché il Tribunale possa valutare se in effetti la aggiunta operata per errore nel libro possa, in questo quadro, ritenersi rilevante e non resti invece ampiamente assorbita con tutte le "vicende" ascrivibili all'attore. Non solo, ma è da escludere, in ogni caso, che dalla pretesa diffamazione possa essere derivato al *Priebke* un qualche danno morale.

Per quanto sopra

si chiede

il rigetto della domanda del *Priebke* con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

Si deposita:

Roma,

Avv. Franco Agostini

Avv. Bruno Andreozzi

Avv. Bruno Andreozzi
Avv. Alessandra Cacchiarelli
00195 Roma - Viale Corso, 51
Tel. 06. 3751.5714 - Fax 06. 3735.2806

Roma, 15.02.2000

Egr. Dott.
Rosario Bentivegna
Piazza Adriana, 5
00193 - R O M A

Caro Sasà,

Ti allego copia dell'appunto inviato ad Agostini per la nota causa.

Purtroppo non ho altri elementi da fornire.


Mi sembra, però, che le citazioni nelle sentenze delle testimonianze rese nel processo dinanzi al Tribunale Militare di Roma, possono essere utili perché fatte proprie dalla Magistratura – fino alla Cassazione – a carico di Priebke.

Pertanto, ritengo che quegli stessi testimoni potrebbero essere anche sentiti nella causa civile.

A prescindere da ciò, si potrà sempre sostenere che il riferimento da Te fatto nel libro è sorto da un equivoco dovuto anche alle notizie parzialmente tratte dal dibattimento dinanzi al Tribunale Militare di Roma.

Cordiali saluti.

-Avv. Bruno Andreozzi-



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA- SEZIONE

PER

Prof. BENTIVEGNA ROSARIO elettivamente domiciliato in Roma
Via Arno, 47 presso lo studio dell'Avv. Franco Agostini che lo
rappresenta e difende con l'Avv. Bruno Andreozzi anche
disgiuntamente per procura speciale a margine del presente atto

CONTRO

Sig. PRIEBKE ERICH (Avv. L. Borrè)

MEMORIA DI REPLICA

1. Con riferimento alle deduzioni idi controparte, la quale tende ad isolare dal contesto criminoso del quale il Priebke ha fatto parte a buon titolo nel periodo relativo alla resistenza a Roma e del quale si discute, riteniamo opportuno, contro le affermazioni di cui alla memoria conclusionale di riportare testualmente alcuni stralci delle sentenze di Cassazione n. 1230 del 16.11.98 di cui già ci siamo occupati.

"FATTO:

pagg. 9-10. Riporta considerazioni del Tribunale.

"Sono stati innanzitutto rilevati i ruoli rispettivamente svolti dall'Hass e dal Priebke all'interno del Comando militare tedesco di Roma (il primo,.....; il secondo alle dirette dipendenze del ten. col. Kappler e del pari grado Schutz nell'ambito del 4° reparto dell'Aussenkommando della polizia politica e del servizio di sicurezza di via Tasso, ufficiale di collegamento con l'Ambasciata germanica, uomo di massima fiducia del Kappler

nell'organizzazione romana delle SS, partecipe personalmente alle operazioni di polizia repressiva, arresti, interrogatori, torture di coloro che venivano imprigionati nel carcere tedesco di via Tasso) e nella realizzazione dell'eccidio delle Cave Ardeatine (il Priebke collaborò alla preparazione dell'eccidio, mediante la formazione e la tenuta degli elenchi dei prigionieri e alla loro uccisione, "in posizione di assoluta preminenza organizzativa", mentre l'Hass.....)."

"Si è poi affermato che l'uccisione delle cinque persone eccedenti il numero dei trecentotrenta fu posta in essere, al fine di "eliminare testimoni pericolosi" e non "lasciare tracce", con piena consapevolezza, massima del Priebke, affidatario delle liste e preposto dall'inizio alla fine alla chiamata e alla formazione dei gruppi di cinque persone avviate, l'una dopo l'altra, a morte e alla loro cancellazione dalle liste in corrispondenza dei nominativi ivi segnati".

Pag. 11

"4.- La corte militare d'appello.....ricepiva la narrazione degli eventi contenuta nelle citate decisioni del 1948 e del 1952 con alcune rettificazioni e integrazioni necessitate dal sopravvenire di risultanze probatorie, ad esempio in tema di: ruolo e posizione dei due imputati all'interno dell'organizzazione romana delle SS e modalità di partecipazione di ciascuno di essi alle varie fasi dell'eccidio....."

DIRITTO

Pagg. 23-24:

.....

"Sono stati innanzitutto indicati i ruoli rispettivamente ricoperti dall'Hass e dal Priebke all'interno del comando militare tedesco di Roma (il primo.....; il secondo, alle dirette dipendenze del ten. col. Kappler e del parigrado cap. Schutz nell'ambito del 4° reparto dell'Aussenkommando della polizia politica e del servizio di sicurezza di via Tasso, ufficiale di collegamento con l'ambasciata germanica, uomo di massima fiducia del Kappler nell'organizzazione romana delle SS, diretto partecipe di operazioni di polizia repressiva, arresti, interrogatori, torture di coloro che venivano imprigionati nel carcere tedesco di via Tasso)..."

Pag. 25:

"Ciò posto, rileva il collegio che i punti di censura relativi al preteso "travisamento del fatto" si limitano, ancorché sotto la specie del vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, allo svolgimento di una serie di deduzioni di mero fatto, tutte concernenti circostanze già esaurientemente vagliate e analizzate nei precedenti gradi di giudizio e disattese con argomentazioni non più rivalutabili nella presente sede di legittimità, in quanto riservate ai giudici competenti per il merito ed immuni altresì da vizi logico-giuridici di sorta".

2. Pare utile riferire una serie di elementi e circostanze che nell'ambito della complessa vicenda hanno influito nel determinismo dell'errore che è oggetto della causa.

Per quanto si riferisce all'errore contenuto nel saggio "Operazione via Rasella" circa l'arresto del ten. Maurizio Giglio da parte del Priebke dobbiamo rilevare:

Bentivegna fu avvicinato da De Simone, di cui era amico e che già conosceva come storico attendibile della Resistenza Romana per i libri che già aveva pubblicato ("Venti angeli sopra Roma"; "Roma città prigioniera", ed. Mursia) il quale gli propose di pubblicare "insieme" un saggio sui fatti di via Rasella per i tipi degli Editori Riuniti.

La Casa Editrice cercò in tutti i modi che risultasse esclusiva la nominatività di Bentivegna come autore del saggio, richiesta che fu nettamente e decisamente respinta da Bentivegna per tre diversi motivi:

a) egli si riteneva in grado, avendo già scritto ampiamente e in diverse sedi sull'argomento, in particolare, nel 1983, per i tipi della Mursia un libro di memorie: "Achtung Banditen - Roma 1944", che ha avuto numerose successive edizioni, di produrre l'opera che gli veniva richiesta senza supervisioni più o meno mascherate, che considerava umilianti per se, ma soprattutto per l'amico Cesare De Simone, cui non riteneva giusto lasciare il ruolo di "negro"; riteneva anzi che l'apporto della nominatività di Cesare De Simone quale coautore

avrebbe accresciuto l'attendibilità e la oggettività della pubblicazione;

- b) riteneva altresì che la produzione di un'opera siffatta comportasse responsabilità morali, politiche e giudiziarie che si sentiva di assumere per se, ma non certo per qualsiasi altro, per quanto stimabile egli fosse; e che, in ogni caso, malgrado la reciproca vigilanza, ciascuno si dovesse assumere le responsabilità che una pubblicazione siffatta avrebbe comportato;
- c) La Editori Riuniti, soprattutto nella persona del suo direttore editoriale Roberto Bonchio (ne può far fede anche la Sig.ra Carla Bozzo, con la quale i due coautori avevano instaurato uno stretto rapporto di collaborazione editoriale), insistette molto, e alla fine presentò una copertina già confezionata nella quale al nome di Rosario Bentivegna, indicato come l'autore del volume, era stato aggiunto "in collaborazione con Cesare De Simone";
- d) Bentivegna rifiutò anche quella soluzione, e alla fine fu accettato il compromesso che nella seconda facciata di frontespizio i due Autori fossero indicati paritariamente responsabili della pubblicazione.
- e) Riguardo poi all'errore concretamente verificatosi circa l'arresto del ten. Maurizio Giglio, sono da rilevare le seguenti circostanze:

- Rosario Bentivegna, nel suo libro "Achtung Banditen", fin dal 1983 e in tutte le successive edizioni e ristampe fino al 1997, cita due volte il ten. Maurizio Giglio:

pag. 75: racconta di aver conosciuto in casa Leto, oltre ad altri ragazzi antifascisti, *"anche Maurizio Giglio, Caduto alle Ardeatine"*;

pag. 180: parlando del problema delle torture, afferma: *"La capacità dei miei compagni (dei GAP – arrestati da Koch alla fine di aprile 1944 e trasferiti subito dopo i primi "interrogatori" dallo stesso Koch a via Tasso, nelle mani di Kappler e dei suoi accoliti – n.d.r.) di resistere per tanto tempo alle torture – capacità del resto pari a quella di centinaia di altri combattenti romani come Labò, Marchesi, Gesmundo, Mattei, Maurizio Giglio – è stata incredibile. Penso sia molto meno duro morire che affrontare una tale prova"*.

E' da ricordare che alcuni degli arrestati, in particolare il comandante dei GAP Carlo Salinari e Duilio Grigioni, portiere dello stabile nella cui cantina-carbonaia aveva offerto rifugio ai GAP e aveva collocato la "santabarbara" dell'organizzazione clandestina, conoscevano il vero nome di Rosario Bentivegna e di Carla Capponi, principali ricercati dal Koch e successivamente dalle SS di via Tasso, sulle cui teste, oltretutto, pendevano taglie milionarie, mentre sia gli inquirenti che il delatore Guglielmo Blasi ne conoscevano solo gli pseudonimi, "Paolo" ed "Elena". Anzi, sia "Paolo" che "Elena", ritenendolo meno esposto ai rischi della

guerriglia urbana contro i tedeschi e i fascisti, avevano consegnato a Duilio Grigioni le loro lettere di addio per i familiari nel caso in cui fossero stati catturati o fossero caduti in combattimento, e in casa di Grigioni Bentivegna aveva lasciato un libro di poesie di G. Leopardi con il suo nome sulla seconda pagina di frontespizio.

- Cesare De Simone, nel suo libro "Roma città prigioniera" (Mursia, 1994), cita Maurizio Giglio una sola volta, a pag. 264: "... *Maurizio Giglio, 22 anni, tenente di fanteria, nome di battaglia Cervo, ferocemente torturato a via Tasso, ucciso alle Ardeatine, medaglia d'oro...*"
- La sorte occorsa ai suoi diretti compagni di lotta (Carlo Salinari, Silvio Serra, Luigi Pintor, Franco Ferri, Raoul Falcioni, Duilio Grigioni), arrestati da Koch, "interrogati" alla Pensione Jaccarino e poi subito trasferiti a via Tasso, dove, dopo ulteriori "interrogatori", furono sottoposti a processo e condannati a morte, rese attendibile per Bentivegna l'informazione di Cesare De Simone a proposito degli "interrogatori" subiti da Maurizio Giglio in via Tasso. D'altra parte era noto – ed è stato rilevato, sulla base di ineccepibili riscontri testimoniali, nelle sentenze di primo e secondo grado dei Tribunali militari e accolto dalla Cassazione (v. pag. 25, cit.) – che al Priebke era affidata la gestione degli "interrogatori" stessi, e dei metodi con cui venivano condotti

• E' da rilevare infine che la gestione della repressione della Resistenza, politica, militare e di "intelligence", era condotta nella Roma occupata, oltre che dalla Polizia di Stato (questore Caruso, fucilato nel settembre del 1944, e altri funzionari della questura centrale, e di commissariati di periferia) anche da altre formazioni della polizia italiana (Polizia Africa Italiana, Guardia di Finanza, che tra l'altro fornivano ai nazisti i plotoni di esecuzione e gli ufficiali che li comandavano e che eseguirono condanne a morte, per esempio a Forte Bravetta, oltre cento volte, dal settembre 1943 al 3 giugno 1944; è tuttavia doveroso ricordare che molti funzionari e militi delle stesse formazioni di polizia di Stato, e, addirittura, interi reparti di esse, non solo presero parte attiva alla Resistenza ma aiutarono in tutti i modi i perseguitati e spesso salvarono loro la vita). Operavano anche in senso repressivo della Resistenza la Milizia ferroviaria, la Milizia stradale, la Guardia Nazionale Repubblicana (ex-MVSN), ma soprattutto le forze armate dell'esercito e della polizia tedesche (Gestapo, SS, Feldgendamerie, "intelligence": per esempio il reparto attaccato dai partigiani romani in via Rasella era l'11° Compagnia del 3° battaglione dello "SS Politzei Regiment Bozen", costituito da volontari e particolarmente addestrato per la lotta anti-guerriglia e anti-sommossa) e da gruppuscoli e bande varie messe insieme dai ras repubblicani (Banda Koch, Legione Muti, Gruppo "Roma o morte", Gruppo "Onore e combattimento", banda Bardi-Pollastrini, operante in Palazzo Braschi) o da pochi ma efficienti

personaggi esperti in "doppio gioco" e che riuscirono a sfuggire alla sorte che toccò al Caruso, allo Scarpato, al Koch, al Testorio, al Sabelli, che furono fucilati al Forte Bravetta dopo la Liberazione. La gran parte dei criminali nazisti o collaborazionisti repubblicani, tuttavia, riuscì a sfuggire alla Giustizia Militare e/o alle Corti d'Assise Speciali (esempio ne è Celeste Di Porto, detta la "pantera nera", o "la spia di Piazza Giudia", che vendeva i suoi correligionari per 2000 lire ciascuno; dopo la Liberazione si rifugiò in un convento, si convertì al cattolicesimo e si fece suora). Uno di costoro, per errore, fu massacrato dagli stessi nazisti alle Fosse Ardeatine (vedi la testimonianza resa da Carla Angelini, allora studentessa di medicina, arrestata e tradotta in via Tasso). Molti altri se la cavarono con condanne all'ergastolo (come Guglielmo Blasi) o con lunghi anni di detenzione, ma l'amnistia Togliatti, nel 1946, li riportò rapidamente in libertà.

- Ne deriva che non era facile seguire l'iter dei diversi trasferimenti da una sede poliziesca – o giudiziaria – all'altra, e questo è certamente alla base dell'errore compiuto dagli autori del saggio "Operazione via Rasella" a proposito dell'arresto del ten. Maurizio Giglio, e malgrado l'attenzione, dimostrata dagli autori nel corso dell'estensione dell'opera, nella raccolta della documentazione, tale che non ha trovato altra opposizione oltre quella dell'ergastolano Priebke, su un aspetto tutto sommato secondario rispetto agli eventi drammatici narrati e alle responsabilità criminali del Priebke stesso, sia in genere che in

riferimento alla Medaglia d'Oro Maurizio Giglio, da lui comunque assassinato con le aggravanti della premeditazione e della crudeltà.

A proposito di errori, anche l'avv. Borré commette il suo (pag. 2 della comparsa conclusionale), quando afferma che Maurizio Giglio, arrestato dalla "c.d. banda Koch", *"fu sempre detenuto nel comando operativo della stessa, la Pensione Jaccarino, ove rimase finché non venne tradotto a Regina Coeli...."*.

No. Maurizio Giglio fu detenuto e torturato nella precedente sede della "c.d. Banda Koch", la pensione Oltremare, in via Principe Amedeo, 2, come risulta anche dalla testimonianza del Maggiore Thompkins presentata da controparte.

3. Il convenuto, riferendosi all'articolata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di diffamazione, anche perché non sia consentito all'attore di trarre vantaggio da vicende altamente criminose alle quali, nel loro complesso, ha contribuito in modo determinante, ritiene di aver dimostrato le difficoltà – nelle particolari condizioni in cui versava Roma durante l'occupazione nazista – di avere notizie certe sui tragitti polizieschi e giudiziari dei malcapitati che furono fatti oggetto di feroci e dimostrate persecuzioni e torture materiali e morali, cui seguiva molto spesso uno spietato assassinio.

L'errore denunciato dal Priebke a proposito dell'arresto e delle torture subite dal Ten. Giglio non può avere, né aveva avuto (per

manca di dolo) da parte degli AA. del saggio "Operazione Via Rasella", alcuna intenzione diffamatoria, peraltro inutile ad ogni effetto ai fini del "disonore" e del "disvalore" che al Priebke è stato riconosciuto al massimo livello dai suoi giudici per i suoi delitti, e se è vero che il Ten. Giglio fu consegnato dal Koch ai nazisti di via Tasso poco prima dell'esecuzione, è altresì vero che egli lo ha assassinato con fredda predeterminazione e crudeltà.

Che cos'altro si poteva dire di più, a proposito dei mandanti e degli esecutori delle stragi naziste in Europa, di quanto ne hanno detto tribunali militari, penali e civili, italiani e Alleati, fino al Tribunale Internazionale di Norimberga, a parte la rivolta morale che hanno provocato in tutto il mondo?

Roma, 7 marzo 2002

Avv. Franco Agostini

Avv. Bruno Andreozzi

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I^a SEZIONE - GIUDICE DOTT.SSA IENZI

COPIA
PER
BENTIVEGNA

MEMORIA DI REPLICA

per PRIEBKE Erich -attore- (avv. Lorenzo Borrè)

contro

BENTIVEGNA Rosario -convenuto- (avv. ti Agostini e Andreozzi)

EDITORI RIUNITI s.pa. -convenuta- (avv. Guido Valori)

Il voler ricondurre ad un mero "errore" la azione diffamatoria perpetrata ai danni del sig. Priebke fornisce al Giudice il grado di consistenza delle allegazioni del Bentivegna: dovendo escludersi che il libro si sia scritto da sé, si deve ritenere per certo che il convenuto abbia vergato di proprio pugno la notizia, senza accertarne il fondamento (questo nella più benevola delle ipotesi).

Così facendo il Bentivegna si è posto al di fuori dell'alveo del legittimo esercizio del diritto di cronaca, il quale postula che la veridicità del fatto oggetto di narrazione sia preventivamente verificata dall'estensore della notizia attraverso la compulsione delle fonti.

Una volta compiuti diligentemente tali accertamenti, e una volta acquisita la certezza "putativa" della verità del fatto, il cronista può divulgare la notizia.

Se il Bentivegna si fosse attenuto a tali basilari principi, e avesse quindi compiuto tali accertamenti prima di formulare l'accusa de qua, egli non avrebbe potuto scrivere (in buona fede) quanto ha scritto e non sarebbe incorso in quello che il convenuto, per minimizzare le proprie responsabilità, definisce "errore".

La circostanza che nelle diverse riletture delle bozze -e quindi successivamente alla creazione della notizia diffamatoria- il Bentivegna non abbia emendato il testo dalla

calunniosa affermazione, è poi circostanza che fornisce la cifra della malafede dell'estensore.

La scusa accampata dal Bentivegna non sarebbe comunque idonea a scriminare la condotta: la giurisprudenza di legittimità ha invero chiarito che qualora la notizia divulgata contenga in sé una carica diffamatoria inequivocabile, a nulla rileva l'allegazione di "sviste" (in termini, cfr., per esteso, Cass. pen., sez. V, 07-08-1996, dep. il 05-06-1996, n. 7713) e ciò anche in considerazione del fatto che sul cronista grava comunque l'"onere di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa" (Cass., V pen., 8 maggio-7 luglio 1998, n. 7967).

E ciò a non considerare che il Bentivegna neanche ha spiegato la genesi di un simile "errore", ovvero di come sia stato possibile accostare il nome del sig. Priebke a quello di Maurizio Giglio.

Maurizio Giglio, invero, non è mai stato detenuto in via Tasso e ci sembra francamente abnorme (per non dire ipocrita) addebitare al sig. Priebke le responsabilità di reati compiuti dalla Banda Koch -costituita da elementi inquadrati nelle Istituzioni della Repubblica Sociale Italiana- all'interno della pensione Iaccarino.

L'unico, vero errore che ha compiuto il Bentivegna nello scritto in questione è un errore di valutazione: il convenuto, e molti altri, erano infatti convinti di poter partecipare, in tutta tranquillità e con qualche profitto economico, al linciaggio morale dell'inerte ottuagenario, drogando l'opinione pubblica con un'overdose di notizie diffamatorie, miranti a addebitare al sig. Priebke orrendi misfatti, che nulla avevano a che vedere con l'oggetto dell'imputazione (la rappresaglia delle Cave Ardeatine).

E' appena il caso di rilevare, qui, che coautore del libro "Operazione via Rasella" è Cesare De Simone, autore di un testo (Roma città prigioniera) di cui questo Tribunale ha disposto il ritiro dal commercio a seguito di una causa per diffamazione intentata dal sig. Priebke (nella fattispecie il De Simone aveva accusato l'odierno attore di essere il responsabile dell'eccidio de La Storta).

Un altro errore ???

Come accennato nella comparsa conclusionale, la rappresentazione di Erich Priebke quale "nemico pubblico dell'umanità" è frutto di una articolata e sistematica propalazione di *damnationes* preconfezionate.

E' valga il vero: il sig. Priebke è stato, via via, indicato come torturatore, come rastrellatore e deportatore di ebrei, come finanziatore e organizzatore di associazioni criminali neonaziste dedite alla "caccia all'immigrato", come ispiratore della profanazione di cimiteri ebraici, come *consiglieri* dei più sanguinari dittatori sudamericani, come artefice di laidi ricatti sessuali nei confronti delle mogli dei detenuti di via Tasso, come autore delle stragi de La Storta e di Farneta, come uccisore di bambini e carabinieri sbandati.....

Al *reddere rationem* nessuna di queste notizie si è rivelata vera.

La mala fede che ha spinto Rosario Bentivegna a indicare Erich Priebke come seviziatore del martire Maurizio Giglio alligna peraltro anche nelle argomentazioni addotte dal convenuto per minimizzare la portata lesiva della diffamazione ed è significativamente rappresentata dal surrettizio tentativo di presentare Priebke come colui che prese in consegna il povero Maurizio Giglio e che diede ordine di ucciderlo (cfr. pag. 4 comparsa conclusionale del Bentivegna). Tale circostanza è, al pari di quella per cui è causa, completamente falsa e dimostra emblematicamente, a tacer d'altro, una conoscenza grossolana della tragedia delle Ardeatine.

Costituisce dato storico, accertato giudizialmente (cfr. sentenze dei processi contro Koch e Caruso), infatti, che Maurizio Giglio fu prelevato a Regina Coeli, ove si trovava da diversi giorni, dal tenente Tunath e da questi direttamente porto sul luogo dell'eccidio.

Questo solo per puntualizzare le numerose "forzature" di cui è stato capace il Bentivegna e la levatura delle sue cognizioni storiche.

Il Bentivegna e la Editori Riuniti s.p.a, poi, tentano di farsi scudo con le sentenze della Corte d'appello militare e della Corte di Cassazione (successive alla pubblicazione del libro de quo), cercando -surrettiziamente- di far passare l'assunto che dette sentenze avrebbero accertato la partecipazione del sig. Priebke "alle torture inflitte ai detenuti di via Tasso" (*ove il tenente Maurizio Giglio non è mai stato internato*).

Come già rilevato in sede di comparsa conclusionale, tale assunto è completamente infondato: la responsabilità del sig. Priebke in ordine a torture perpetrate ai danni dei reclusi di via Tasso non ha costituito oggetto di accertamento da parte dei Giudici militari, così come specificato alla pagina n. 113 della sentenza della Corte militare d'appello di Roma e pertanto ai sensi dell'art. 654 c.p.p. la sentenza de qua non spiega alcun effetto nel presente procedimento.

Affermare che nel giudizio penale è stata riconosciuta la penale responsabilità del sig. Priebke in ordine a fatti di tortura (in ordine ai quali, per motivi di coscienza, ribadiamo l'incolpevolezza dell'attore) significherebbe riconoscere che lo Stato italiano ha violato l'art. 14 della legge n. 300/63, in forza del quale l'estradata non può essere giudicato per fatti diversi da quello per cui è stato concessa l'extradizione. Ciò posto, si richiama nuovamente l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il cronista (o lo storico) "*deve sempre attenersi, fino a che*

non intervenga una sentenza di condanna, al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza dell'imputato e non può tacciare quindi lo stesso di una colpevolezza non ancora accertata" (Cass. pen., sez. V, 17.4.1991 (21.3.1991) n. 4387).

Peraltro, in occasione del processo instaurato a carico del sig. Priebke, anch'esso iniziato successivamente alla pubblicazione del libro de quo, non è emerso alcun serio, concreto elemento che consentisse di addebitare al sig. Priebke la commissione di torture.

Altra tortura ascritta al sig. Priebke, in occasione del processo del 1997 (e quindi sempre successivamente alla pubblicazione del libro), è quella che avrebbe subito il tenore Nicola Ugo Stame: la figlia del martire, Rosina, aveva indicato il sig. Priebke come torturatore del padre; dopo essere stata chiamata a rispondere di una simile affermazione, la signora Stame, in una intervista al Corriere della sera confessò di non avere prove a sostegno di una simile accusa.....

L'inconsistenza delle deposizioni *de relato* è poi emblematicamente rappresentata da quella resa dal Tompkins, prodotta da questa difesa (pag. 117 del verbale d'udienza), in cui il "teste", messo alle strette dall'avv. Taormina, riconosce di non sapere nulla degli (inesistenti) rapporti di Priebke con la Banda Koch (domanda dell'avv. Taormina: "*Lei non conosce fatti specifici riferiti a Priebke rispetto ai rapporti con la banda Koch?*"; risposta di Tompkins: "*No, direttamente no*").

E' peraltro da evidenziare che non è dato capire come il Bentivegna possa indicare quali fonti, deposizioni e documenti venuti in essere un anno dopo la pubblicazione del libro....

Misteri della malafede.

Appare invece incontrovertibile che le fonti utilizzate dal Bentivegna e dal De Simone siano quelle indicate nella Bibliografia del libro *Operazione via Rasella* (pagg. 137 e segg.).

Ebbene: nessuna di queste fonti indica il sig. Priebke quale torturatore né fornisce concreti elementi per ravvisare la minima responsabilità dell'odierno attore in ordine a fatti di tortura.

Emblematica, sul punto, è la dichiarazione rilasciata dal dott. Rodosindo Cardente, medico dell'infermeria del Comando di Via Tasso, e testimone d'accusa nel processo Kappler: "non ricordo il nome del capitano Priebke" (cfr. verbale depositato da questa difesa con le note ex art. 184 c.p.c.).

Se Priebke avesse rivestito effettivamente un qualche ruolo nell'ambito del Comando di via Tasso (o nella direzione degli interrogatori), come si spiega che il dott. Cardente -estremamente scrupoloso nel riferire nomi, fatti, organigrammi che potessero inchiodare gli ufficiali di via Tasso- non abbia ricordato il nome di Erich Priebke?

La risposta è semplice: perché Priebke non ha mai torturato anima viva.

Tornando a considerazioni più prettamente giuridiche, si annota, *ad abundantiam*, che anche i libri depositati da controparte sono successivi alla pubblicazione del *pamphlet* del Bentivegna (e che quindi non possono aver costituito fonte per le convinzioni dell'autore) e che comunque la circostanza che altri stampati abbiano eventualmente diffuso notizie diffamatorie nei confronti del sig. Priebke non esclude la sussistenza del reato di diffamazione in quanto *"la verità della notizia va saggiata mediante il contatto e il vaglio delle fonti accreditate, e non grazie al riferimento ad un sistema (come quello degli organi di stampa) che inclina sovente ad essere autoreferenziale"* (Cass., V pen., 9-31 marzo 2000 n. 4138).

Si ritiene opportuno ribadire, poi, che la accusa mossa al sig. Priebke di aver seviziato Maurizio Giglio configura certamente gli estremi della diffamazione a mezzo stampa e non gode di alcuna scriminante: ai fini dell'esimente del diritto di cronaca, invero, è necessario che ricorra il requisito della *"corrispondenza rigorosa*

tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità" (Cass., V pen., 5 aprile -22 maggio 2000, n. 5941).

Qui, invece, nulla autorizza[va] Bentivegna ad accusare il sig. Priebke di aver seviziato Maurizio Giglio.

Riconoscere la legittimità di una simile, infamante accusa significherebbe regredire alle elaborazioni delle scuole criminaliste del '600 che, in tempi di *grida* avevano coniato il terribile brocardo "in atrocissimis leviores coniecturae sufficiunt, et licet iudici iura transgredi", brocardo oggetto di sprezzante critica da parte del Cesare Beccaria nel mirabile *Dei delitti e delle pene* (di cui -per comodità- si allega il relativo stralcio). Tale brocardo -ci ricorda il Manzoni nella *Storia della colonna infame*- constitui il principio "giuridico" che servi a condannare allo squartamento i poveretti accusati di essere gli autori della peste manufetta.

Con poca gloria di chi li condannò.

Puntualizzato tutto ciò, non si vede come in base ai Principi di cultura giuridica che permeano il nostro ordinamento, e che trovano puntuale conferma nelle richiamate pronunce giurisprudenziali, si possa ritenere lecito accusare un uomo di un delitto non commesso e che rappresenta un aliud rispetto ai fatti per cui è stato processato e condannato il sig. Priebke, pretendere che detta accusa continui a propagarsi con la vendita del libro de quo (l'"autocertificazione" della Editori Riuniti è invero sconfessata dalle prove di acquisto del libro esibite da questa difesa) e non accogliere la richiesta che la notizia non sia ripubblicata nelle eventuali ristampe o riedizioni del libello.

I convenuti, chiedendo il rigetto delle domande del sig. Priebke, si sono invero opposti a tutto ciò.


In conclusione, ci piace riportare un passo tratto dal capitolo "Storia e Memoria" del libro *Operazione via Rasella*, (pagg. 4 e 5), scritto appunto dal Prof. Bentivegna, passo che in sé contiene le ragioni culturali (e giuridiche) che postulano per l'accoglimento delle domande del sig. Priebke: *"La storia è la grande memoria dell'umanità, dunque la sua più certa maestra. La storia offre all'uomo una piattaforma per costruirvi i suoi ricordi e insieme la sua intelligenza, la sua riflessione e la sua civiltà: è la base indistruttibile di ciò che è accaduto, dell'evento verificatosi e dunque ricostruibile in ognuna delle sue reali sfaccettature, anche quelle minime. Ed è questa la sola base certa per la costruzione scientifica del pensiero storico; che può essere di destra o di sinistra, non è questo il punto. Il punto è la realtà degli eventi accaduti e dunque della conoscenza non superficiale dei fatti. Altrimenti la storia si trasforma in menzogna, e non educa più alla vita ma all'odio e alla sventura"*.

Quel che si dice: "Predicar bene e razzolar male".

Tanto premesso, si insiste per l'accoglimento delle formulate conclusioni.

Roma 7.3.2002

(avv. Lorenzo Borrè)



le azioni gratuitamente crudeli. Egli è più probabile che più uomini mentiscano nella prima accusa, perché è più facile che si combini in più uomini o l'illusione dell'ignoranza o l'odio persecutore di quello che un uomo eserciti una potestà che Dio o non ha dato, o ha tolto ad ogni essere creato. Parimente nella seconda, perché l'uomo non è crudele che a proporzione del proprio interesse, dell'odio o del timore concepito. Non v'è propriamente alcun sentimento superfluo nell'uomo; egli è sempre proporzionale al risultato delle impressioni fatte su i sensi. Parimente la credibilità di un testimonio può essere alcuna volta sminuita, quand'egli sia membro d'alcuna società privata di cui gli usi e le massime siano o non ben conosciute o diverse dalle pubbliche. Un tal uomo ha non solo le proprie, ma le altrui passioni.

Finalmente è quasi nulla la credibilità del testimonio quando si faccia delle parole un delitto, poiché il tuono, il gesto, tutto ciò che precede e ciò che siegue le differenti idee che gli uomini attaccano alle stesse parole alterano e modificano in maniera i detti di un uomo che è quasi impossibile il ripeterle quali precisamente furono dette. Di più, le azioni violente e fuori dell'uso ordinario, quali sono i veri delitti, lascian traccia di sé nella moltitudine delle circostanze e negli effetti che ne derivano, ma le parole non rimangono che nella memoria per lo più infedele e spesso sedotta degli ascol-

1. † Presso i criminalisti la credulità d'un testimonio diventa tanto maggiore quanto più il delitto è atroce. Ecco il ferreo assioma dettato dalla più crudele imbecillità: « In atrocissimis leviores conjecturæ sufficient, et licet iudici iura transgredi ». Traduciamolo in volgare, e gli europei vegano uno de' moltissimi ed egualmente ragionevoli dettami di coloro ai quali senza quasi saperlo sono soggetti: « Negli atrocissimi delitti, cioè nei meno probabili, le più leggere conghietture bastano, ed è lecito al giudice di oltrepassare il diritto ». I pratici assurdi della legislazione sono sovente prodotti dal timore, sorgente principale delle contraddizioni umane. Impauriti i legislatori (tali sono i giureconsulti autorizzati dalla morte a decidere di tutto e a divenire, di scrittori interessati e venali, arbitri e legislatori delle fortune degli uomini) per la condanna di qualche innocente, caricano la giurisprudenza di soverchie formalità ed eccezioni, la esatta osservanza delle quali farebbe sedere l'anarchica impunità sul trono della giustizia; impauriti per alcuni delitti atroci e difficili a provare si crederettero in necessità di sormontare le medesime formalità da essi stabilite, e così or con dispotica impazienza, or con donnesca trepidazione trasformarono i gravi giudizi in una specie di giuoco in cui l'azzardo ed il raggiro fanno la principale figura. †

maggior numero di circostanze si adducono in prova, tanto maggiori mezzi si somministrano al reo per giustificarsi.

§ XIV

* Indizi, e forme di giudizi.

Vi è un teorema generale molto utile a calcolare la certezza di un fatto, per esempio la forza degli indizi di un reato. Quando le prove di un fatto sono dipendenti l'una dall'altra, cioè quando gli indizi non si provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono tanto è minore la probabilità del fatto, perché i casi che farebbero mancare le prove antecedenti fanno mancare le susseguenti. † Quando le prove di un fatto tutte dipendono egualmente da una sola, il numero delle prove non aumenta né sminuisce la probabilità del fatto, perché tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola da cui dipendono †. Quando le prove sono indipendenti l'una dall'altra, cioè quando gli indizi si provano d'altronde che da se stessi, quanto maggiori prove si adducono, tanto più cresce la probabilità del fatto, perché la fallacia di una prova non influisce sull'altra. Io parlo di probabilità in materia di delitti, che per meritar pena debbono esser certi. Ma svanirà il paradosso per chi considera che rigorosamente la certezza morale non è che una probabilità, ma probabilità tale che è chiamata certezza, perché ogni uomo di buon senso vi acconsente necessariamente per una consuetudine nata dalla necessità di agire, ed anteriore ad ogni speculazione; la certezza che si richiede per accertare un uomo reo è dunque quella che determina ogni uomo nelle operazioni più importanti della vita. † Possono distinguersi le prove di un reato in perfette ed in imperfette. Chiamo perfette quelle che escludono la possibilità che un tale non sia reo, chiamo imperfette quelle che non la escludono. Delle prime anche una sola è sufficiente per la condanna, delle seconde tante son necessarie quante bastino a formarne una perfetta, vale a dire che se per ciascuna di queste in particolare è possibile che uno non sia reo, per l'unione loro nel medesimo soggetto è impossibile che non lo sia. Notisi che le prove imperfette delle quali può il reo giustificarsi e non lo faccia a dovere divengono perfette. Ma questa morale certezza di prove è più

GIURISPRUDENZA DI MERITO

1626 - Trib. Roma - Ud. 14 giugno 1990 - Pres. ed est. Di Nicola - Imp. Mastrogiacomo.

[4656/36] *Diffamazione - Presupposti - Esistenza di reputazione favorevole dell'offeso - Necessità - Insussistenza.*
(C.p. art. 395).

La configurabilità del reato di diffamazione non dipende dalla esistenza di una reputazione più o meno favorevole di cui l'offeso gode nella considerazione altrui, perché l'ordinamento giuridico tutela l'onore e la dignità della persona al di là del merito del soggetto passivo del reato. Pertanto anche colui che ha riportato condanne per gravissimi delitti può essere soggetto passivo di diffamazione essendo la reputazione tutelata anche come rispetto sociale minimo cui ogni persona ha diritto, come tale, indipendentemente dalla buona o cattiva fama (1).

Il 6 dicembre 1988, sul quotidiano *La Repubblica*, veniva pubblicato un articolo di Daniele Mastrogiacomo dal titolo « *Vestito da frate, con la colt in chiesa avrei ucciso Vigna - Concutelli confessa 10 anni di terrore* » nel quale, tra l'altro, riferendo la notizia di cui alle frasi riportate tra virgolette nel capo di imputazione, si attribuiva a Concutelli Pierluigi il fatto di essere l'esecutore materiale dell'attentato al Consiglio superiore della magistratura e di essersi pubblicamente assunta la paternità anche di tale delitto.

In seguito a querela presentata dal Concutelli il 9 dicembre 1988, il Procuratore della Repubblica di Roma, con decreto in data 11 dicembre 1989, citava a giudizio direttissimo Mastrogiacomo Daniele davanti a questo tribunale, a norma degli artt. 449 s. c.p.p. e 233 comma 2 disp.att. c.p.p., per rispondere del delitto ascrittogli.

Nel corso del dibattimento, svoltosi nella contumacia dell'imputato e con la costituzione di parte civile del Concutelli, venivano acquisiti, con il consenso di tutte le altre parti, i documenti prodotti dall'imputato (certificato penale del Concutelli e dispaccio dell'A.N.S.A. delle ore 19 e 22 del 5 dicembre 1988 concernente la notizia pubblicata nell'articolo per cui è processo) e i documenti prodotti dalla difesa di parte civile (opportunitamente elencati nella richiesta di produzione del 14 giugno 1990 e costituiti da copie di atti giudiziari concernenti l'attentato al C.S.M. e gli altri attentati del 1978 e da estratti di interrogatori resi dal Concutelli nel corso di alcuni processi svoltisi a suo carico). Veniva altresì ammessa ed assunta la testimonianza della parte offesa Concutelli il quale, confermando la querela, lamentava energicamente l'assoluta falsità della notizia riportata nella imputazione e pubblicata nell'articolo scritto dal Mastrogiacomo, affermava di non essere mai stato imputato o indiziato di reati di strage e di reati commessi con finalità di strage ed, in particolare, negava recisamente di essersi mai attribuita la responsabilità dell'attentato al C.S.M. peraltro avvenuto, non nel gennaio 1977 come riferito nell'articolo, ma nel 1979 quando egli era da tempo detenuto.

In sede di discussione, il p.m. e la parte civile chiedevano la condanna dell'imputato come da conclusioni di cui al verbale; la difesa dell'imputato, invece, pur ammettendo lealmente che la notizia pubblicata era falsa e che il giornalista non aveva controllato la

Cass. civile, sez. I, 04-09-1991, n. 9365 - Pres. Bologna I - Rel. Borruso R - P.M. Martinelli A
(Diff) - Monterosso ed altro c. Orlando ed altro

Stampa - Responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) - Diffusione di notizia non conforme al vero - Lesione dell' altrui reputazione - Responsabilità risarcitoria del giornalista - Esclusione in relazione all' esimente della cosiddetta verità putativa - Limiti - Insistenza del giornalista nell' originaria versione successivamente alla rettifica del danneggiato - Discolpa del giornalista - Esclusione - Limiti.

La responsabilità risarcitoria del giornalista, per la lesione dell' altrui reputazione con la diffusione di una notizia non conforme al vero, può restare esclusa, in relazione all' esimente della cosiddetta verità putativa, cioè della convinzione circa la verità della notizia stessa in buona fede (previo vaglio degli elementi a disposizione con diligenza proporzionale alle circostanze del caso concreto), solo se il fatto sia anteriore al momento in cui il danneggiato, avvalendosi del diritto di rettifica, smentisca comportamenti addebitatigli, dopo tale rettifica, ancorché non accompagnata da esibizione od indicazione di prove a conforto, l' insistenza del giornalista nell' originaria versione non è giustificabile, in difetto di un accurato controllo, con tutti i mezzi d' indagine disponibili, del contenuto della rettifica medesima.

RASSEGNA DELLE SENTENZE DEI TRIBUNALI PENALI DI TORINO E NAPOLI

FINANZE E TRIBUTI

Reati tributari - Prescrizione - Computo del termine - Interruzione della prescrizione - Principio della tassatività degli atti interruttivi - Applicabilità - Esclusione - Sospensione. (Cp, articolo 159; Dl 10 luglio 1982 n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982 n. 516, modificata dal Dl 16 marzo 1991 n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991 n. 154, articolo 9; Dpr 20 gennaio 1992 n. 33; legge 30 dicembre 1991 n. 413)

Ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione per i reati tributari deve essere attribuito valore di constatazione dell'illecito, ex articolo 9, ultima parte, del Dl 429/1982, come convertito, a qualsiasi atto formale proveniente dall'ufficio finanziario. Ai fini del computo dei termini prescrizione deve tenersi altresì conto della sospensione del procedimento penale delle leggi di sanatoria intervenute in materia (Dpr 20 gennaio 1992 n. 33, coordinato con la legge 30 dicembre 1991 n. 413), atteso che tali sospensioni del procedimento penale determinano anche la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. (L.Tr.)

- Tribunale di Napoli, sezione XI, sentenza 20-27 aprile 1998 n. 1882 - Pres. Albano; Rel. D'Alessandro

REATI CONTRO LA PERSONA

Atti sessuali con minorenni - Tentativo - Idoneità degli atti - Fattispecie. (Cp, articoli 56 e 60^{quater})
Nell'ipotesi di tentativo di atti sessuali con minorenni l'idoneità dell'azione, comprendente sia i gesti che le parole dell'imputato, deve essere valutata in concreto, commisurandola alla tenera età della vittima, sicuramente più esposta e meno difesa, fisicamente e psicologicamente, di una persona adulta e, dunque, più vulnerabile emotivamente di fronte anche a una violenza meno eclatante. (L.Tr.)

- Tribunale di Napoli, sezione I, sentenza 4-12 febbraio 1998 n. 296 - Pres. Gatti; Rel. Annuziata

Ingiuria e diffamazione - Diffamazione a mezzo stampa - Responsabilità del direttore - Agevolazione colposa - Reato autonomo proprio - Sussistenza. (Cp, articolo 57)

La responsabilità del direttore del giornale in ordine al reato proprio di agevolazione colposa del delitto di diffamazione a mezzo stampa commesso da altri è sempre ravvisabile, salvo che per le caratteristiche tipografiche

dello scritto ovvero per l'assoluta marginalità della notizia nel contesto della pubblicazione, non sia possibile affermare che il controllo fosse concretamente impossibile o comunque non agevole. (L.Tr.)

- Tribunale di Napoli, sezione VII, sentenza 2-17 febbraio 1998 n. 238 - Pres. Del Balzo; Rel. Ascibettino

Ingiuria e diffamazione - Diffamazione a mezzo stampa - Scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca - Esercizio putativo del diritto di cronaca - Sussistenza - Esclusione. (Costituzione, articolo 21; Cp, articoli 51 e 595)

Non è ravvisabile l'esercizio putativo del diritto di cronaca quando l'articolaista non abbia seguito i suggerimenti della prudenza e della perizia professionale nella verifica dei fatti oggetto della notizia pubblicata, ancor più se proveniente da fonte anonima. (L.Tr.)

- Tribunale di Napoli, sezione VII, sentenza 2-17 febbraio 1998 n. 238 - Pres. Del Balzo; Rel. Ascibettino

Ingiuria e diffamazione - Diffamazione a mezzo stampa - Scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca - Narrazione di fatti verosimili - Sussistenza - Esclusione. (Costituzione, articolo 21; Cp, articoli 51 e 595)

Il diritto di cronaca è legittimamente esercitato, rispetto al reato di diffamazione a mezzo stampa, solo quando risulta contenuto nei limiti della verità oggettiva, della pertinenza e della continenza formale dei fatti narrati e quando la loro narrazione sia pertinente a un interesse sociale generalizzato. Non è ipotizzabile un legittimo esercizio del diritto di cronaca non solo qualora sia accertata la mancanza di corrispondenza tra i fatti narrati dal cronista e la verità, ma anche con riferimento a quei fatti che, pur non risultando corrispondenti al vero appaiono verosimili, in quanto la necessaria correlazione tra l'oggettivamente narrato e il realmente accaduto importa l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva, risultando inaccettabili valori sostitutivi di essa, quali quello della veridicità o della verosimiglianza dei fatti narrati. (L.Tr.)

- Tribunale di Napoli, sezione VII, sentenza 2-17 febbraio 1998 n. 238 - Pres. Del Balzo; Rel. Ascibettino

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Associazione per delinquere - Requisiti - Fattispecie in tema di organizzazione del lotto e di giochi,

te - Esclusione. (Cp, articolo 192, commi 3 e 4)
 Ai sensi dell'articolo 192, commi 3 e 4, del Cp, gli elementi di riscontro alle chiamate in correità o reità non debbono, di per sé soli, costituire prova del fatto da confermare, perché in tal modo si renderebbero ultronee dette chiamate. (G.Ama.)

* Sezione I, sentenza 7 marzo-26 maggio 2000 n. 6146 - Pres. Teresi; Rel. Campo; Pm (conf.) Verdosa; Ric. Paolello e altro *

REATI CONTRO LA PERSONA

Difamazione - Commessa con il mezzo della stampa - Cause di giustificazione - Diritto di cronaca - Applicabilità - Verifica della veridicità della notizia - Contenuto - Fattispecie. (Cp, articoli 51 e 595; legge 8 febbraio 1947 n. 48, articoli 13 e 21)

Ai fini dell'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca per il reato di difamazione a mezzo stampa, occorre: a) l'interesse che i fatti narrati rivestano per l'opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza; b) la correttezza dell'esposizione di tali fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altra reputazione, secondo il principio della contenenza; c) la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità: principio, quest'ultimo, comportante l'obbligo del giornalista di accertare la verità della notizia e il rigoroso controllo dell'attendibilità della fonte. (Nella specie, è stato escluso il rispetto del principio della verità, giacché il giornalista autore degli articoli ritenuti diffamatori non aveva ricavato la notizia da un atto giudiziario ma esclusivamente da un esposto di un privato, presentato all'autorità giudiziaria, e non aveva proceduto a effettuare alcun controllo circa l'attendibilità dell'esponente e circa la veridicità di quanto da questi riferito nell'esposto, non assumendo neppure informazioni dirette presso i soggetti interessati dall'esposto). (G.Ama.)

* Sezione V, sentenza 5 aprile-22 maggio 2000 n. 5941 - Pres. Marrone; Rel. Cognetti; Pm (diff.) Geraci; Ric. Carletti parte civile in proc. Panigutti e altro

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Abuso d'ufficio - Pubblico impiego - Assunzioni - Per profili professionali richiedenti il solo requisito della scuola dell'obbligo - Disciplina di settore - Graduatoria delle liste di collocamento e richiesta numerica - Violazione - Rilevanza ai fini della configurabilità del reato - Fattispecie. (Cp, articolo 323)

L'articolo 16, commi 1 e 3, della legge 28 febbraio 1987 n. 56, e successive modificazioni, stabilisce che le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici e

degli enti pubblici locali debbano effettuare le assunzioni dei lavoratori «da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo» sulla base del rispetto di due principi fondamentali: quello della «graduatoria» risultante nelle liste di collocamento e quello della «richiesta numerica» e non nominativa; principi dettati per assicurare trasparenza e giustizia sociale nell'avviamento al lavoro. (Da queste premesse, è stato ravvisato il reato di abuso d'ufficio, in concorso con impiegati dell'università e della sezione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente, a carico di un soggetto che aveva violato scientemente tale disciplina di settore, ottenendo l'assunzione presso l'università grazie a una falsa dichiarazione, attestante il riconoscimento di una qualifica professionale fittizia, immediatamente dopo che l'ente pubblico interessato all'assunzione nella richiesta di avvio alla selezione aveva aggiunto l'indebita specificazione della medesima qualifica professionale; in tal modo, la richiesta di selezione solo apparentemente era numerica ma di fatto diventava nominativa, finendo con il riguardare solo i soggetti, tra questi l'imputato, che avevano ottenuta la possibilità di fregiarsi di una finta qualifica onde eludere l'ordine della graduatoria). (G.Ama.)

* Sezione VI, sentenza 4 aprile-17 maggio 2000 n. 5688 - Pres. Di Noto; Rel. Garribba; Pm (diff.) Pracco; Ric. Unria

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Reati di mafia - Associazione di stampo mafioso - Favoreggiamento personale - Finalità dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso - Circostanza aggravante - Presupposti. (Cp, articoli 378 e 416-bis; decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, articolo 7)

La circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non si applica al reato di favoreggiamento personale automaticamente, cioè ogni qualvolta venga favorito un appartenente a un'associazione mafiosa, essendo invece necessario che sia accertata l'oggettiva finalizzazione dell'azione all'agevolazione della consorteria mafiosa. Non basta, quindi, il solo fatto che il soggetto favorito faccia parte del sodalizio criminoso (tale circostanza configura la diversa aggravante di cui al comma 2 dell'articolo 378 del Cp), ma occorre un *quid pluris*, e cioè che l'azione realizzata sia diretta, in modo oggettivo, ad agevolare l'attività posta in essere dal detto sodalizio. (G.Ama.)

* Sezione VI, sentenza 3-25 maggio 2000 n. 6132 - Pres. D'Asaro; Rel. Colla; Pm (conf.) Monetti; Ric. Guddo e altro

DIRITTO

DIRITTO E PROCEDURA PENALE
IL MASSIMARIO

Reati contro il patrimonio

zione condizionale tanto con riferimento all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, quanto in relazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. In una tale ottica, la restituzione della res, sulla quale sia stato commesso il reato, assolve proprio alla funzione di impedire la prosecuzione della situazione dannosa, e in essere dall'imputato con la sua condotta illecita e perseguita in modo definitivo dalla sentenza di condanna. Né, per imporre il rilascio, occorre la previa costituzione di paracadute della pubblica amministrazione, giacché la disposizione dell'articolo 165 del Cp mira ad assicurare essenzialmente un interesse pubblico, quale la tutela del bene contenuto dalla specifica fattispecie tipica.

• Sezione III, sentenza 2 giugno-7 luglio 1998 n. 7933 - Pres. Papadia; Rel. Morgigni; Pm (conf.) Ranieri; Ric. Miuccio

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Evasione - Arresti domiciliari - Autorizzazione a recarsi in un determinato luogo - Limiti - Presenza in un luogo diverso e incompatibile - Reato - Sussistenza. (Cp, articolo 385, comma 3)

Per la consumazione del reato di cui all'articolo 385 del Cp è sufficiente che l'imputato ristretto agli arresti domiciliari, autorizzato a recarsi in un determinato luogo, si rechi in un luogo diverso e incompatibile con quello da raggiungere, restando l'eccezionale deroga al regime custodiale rigorosamente circoscritta al compimento dell'attività autorizzata.

• Sezione VI, sentenza 3 giugno-15 luglio 1998 n. 8398 - Pres. Ciampi; Rel. de Roberto; Pm (conf.) Paciotti; Ric. Di Salvo

REATI CONTRO LA PERSONA

Diffamazione - Diffamazione a mezzo stampa - Diritto di cronaca - Scriminante putativa - Applicabilità - Condizioni. (Cp, articoli 51, 59 e 595; legge 8 febbraio 1948 n. 47, articolo 13)

La scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca è ipotizzabile solo qualora, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia tuttavia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa al fine di vincere ogni dubbio, non essendo invece sufficiente l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte.

• Sezione V, sentenza 8 maggio-7 luglio 1998 n. 7967 - Pres. Consoli; Rel. Ferrua; Pm (parz. diff.) Favilli; Ric. Calamita

Sequestro di persona a scopo di estorsione - Ingiusto profitto - Nozione. (Cp, articolo 630)
Al fine della configurabilità del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, l'ingiusto profitto cui deve essere il-

nalizzata l'azione dell'agente si identifica in qualsiasi utilità che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato.

• Sezione I, sentenza 19 giugno-15 luglio 1998 n. 8375 - Pres. Fazzioli; Rel. Santacroce; Pm (conf.) Ranieri; Ric. Buci

Sequestro di persona a scopo di estorsione - Limitazione della libertà personale - Condizioni. (Cp, articolo 630)

Al fine della configurabilità del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, è sufficiente che il soggetto passivo subisca una limitazione della libertà personale, quale che ne sia il grado o la durata, il luogo in cui avvenga e i mezzi usati per importarla, potendosi il sequestro realizzare, oltre che con la coercizione fisica che impedisce in concreto la libertà di movimento, anche attraverso l'inganno e con motivi pretestuosi che attraggono la vittima e ne inficiano la volontà di autodeterminarsi.

• Sezione I, sentenza 19 giugno-15 luglio 1998 n. 8375 - Pres. Fazzioli; Rel. Santacroce; Pm (conf.) Ranieri; Ric. Buci

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Associazione per delinquere - Concorso di persone nel reato - Differenze. (Cp, articoli 110 e 416)

Il criterio discrezionale fra l'ipotesi associativa e quella del concorso di persone nel reato, anche continuato, consiste nelle caratteristiche dell'accordo criminoso. Nel concorso di persone, questo ha carattere occasionale e temporaneo, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente unificati dal medesimo disegno criminoso), sicché esso si esaurisce con la consumazione degli stessi. Nell'associazione, invece, l'accordo è volto all'attuazione di un più vasto programma criminoso (per la commissione di una serie indeterminata di delitti), con un vincolo duraturo fra gli affiliati, ciascuno dei quali ha la consapevolezza di innestare la propria condotta su quella degli altri, al fine di realizzare il programma delinquente.

• Sezione V, sentenza 3 giugno-7 luglio 1998 n. 8045 - Pres. Consoli; Rel. Amato; Pm (conf.) Martusciello; Ric. Riberba e altro

REATO IN GENERE

Cause di giustificazione - Stato di necessità - Erronea supposizione della sussistenza della scriminante - Condizioni. (Cp, articoli 54 e 59)

L'erronea convinzione della sussistenza della situazione di necessità, rilevante per l'applicazione della causa di giustificazione prevista dall'articolo 54 del Cp, deve basarsi non su un criterio meramente soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti che, seppure non idonei a realizzare quelle condizioni di fatto che farebbero obiettivamente scattare l'esimente, sono tali da

24

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

LE MASSIMARIO

rità di polizia, poiché nessuna disposizione di legge prevede che l'attestazione del privato sia desinata a provare la verità del fatto denunciato, né la legge attribuisce effettiva rilevanza - ai fini della procedura di ammortamento dei titoli - al verbale redatto dalla polizia giudiziaria che ha recepito la falsa denuncia.

• *Sezione V, sentenza 25 febbraio-31 marzo 2000 n. 4127 - Pres. Consoli; Rel. Marini; Pm (conf.) Passacantando; Ric. Ventura*

REATI CONTRO LA PERSONA

Diffamazione - Commessa con il mezzo della stampa - Cause di giustificazione - Diritto di cronaca - Applicabilità - Verifica della veridicità della notizia - Contenuto. (Cp, articoli 51 e 595; legge 8 febbraio 1947 n. 48, articoli 13 e 21)

Ai fini dell'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca in relazione alla diffamazione commessa con il mezzo della stampa, l'autore dello scritto non può appagarsi della verosimiglianza della notizia, né può ritenere che la veridicità possa essere contestata da altri articoli di stampa, poiché essi costituiscono cassa di risonanza della perpetrata lesione. La verità della notizia, invece, va saggiata mediante il contatto e il vaglio delle fonti accreditate, e non grazie al riferimento a un sistema (come quello degli organi di stampa) che inclina sovente a essere autoreferenziale.

• *Sezione V, sentenza 9-31 marzo 2000 n. 4138 - Pres. Consoli; Rel. Amato; Pm (parz. diff.) Turone; Ric. Mottola e altro*

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Oltraggio a pubblico ufficiale - Intervento abrogazione - Irrilevanza penale della condanna - Qualificazione della stessa come ingiuria o minacce - Esclusione. (Cp, articoli 341 e 594; legge 25 giugno 1999 n. 205, articolo 18)

L'abrogazione della norma incriminatrice dell'oltraggio, contenuta nell'articolo 18 della legge 25 giugno 1999 n. 205, ha fatto venir meno l'antigiuridicità del fatto sotto qualsiasi profilo, e non rileva pertanto l'eventuale querela che il pubblico ufficiale abbia proposto *ante litteram*: donde la non perseguibilità di quei fatti che, punibili all'epoca della loro commissione come oltraggio, potessero teoricamente inquadrarsi nelle fattispecie di ingiuria o minacce (da queste premesse, la Corte ha annullato la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 341 del Cp «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato»).

• *Sezione VI, sentenza 9 febbraio-28 marzo 2000 n. 3938 - Pres. Di Noto; Rel. Di Virginio; Pm (conf.) Siniscalchi; Ric. Tortora*

Violazione di sigilli - Elemento materiale - Distruzione dei sigilli - Necessità - Esclusione - Sequestro di un immobile abusivo - Prosecuzione dei lavori - Reato - Sussistenza. (Cp, articolo 349)

Per la configurabilità del reato di violazione di sigilli non è necessaria la materiale effrazione, distruzione ecc. dei sigilli o loro equivalenti, ma è sufficiente anche una condotta che pur lasciando, al limite, intatti i sigilli, costituisca disobbedienza al divieto che questi visualizzano, e quindi sia volta a frustrare l'assicurazione della cosa per la finalità di pubblico interesse che ha determinato l'adozione del vincolo: integra il reato *de quo*, pertanto, la prosecuzione dei lavori sui manufatti abusivi sottoposti a sequestro, anche se in ipotesi compiuta senza la materiale distruzione dei sigilli.

• *Sezione III, sentenza 18 febbraio-27 marzo 2000 n. 3888 - Pres. La Cava; Rel. Teresi; Pm (conf.) De Nunzio; Ric. Amodio*

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

Incendio - Della «cosa propria» - Cosa propria - Nozione - Fattispecie. (Cp, articolo 423, comma 2)

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 423, comma 2, del Cp, deve intendersi per «cosa propria» quella su cui grava il diritto di proprietà dell'agente, e non quella semplicemente posseduta o sulla quale altri vanta un diritto reale limitato. (Nella specie, sul rilievo che società e socio sono soggetti giuridicamente distinti, si è escluso potesse ritenersi «cosa propria» dell'imputato la *res* di proprietà di una società in accomandita, e ciò pur essendo l'imputato socio accomandatario della società).

• *Sezione V, sentenza 29 febbraio-31 marzo 2000 n. 4129 - Pres. Ietti; Rel. Amato; Pm (conf.) Febraro; Ric. Mansorvisi*

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Reati associativi - Prova. (Cp, articoli 416 e 416-bis; Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 74)

In tema di reati associativi, la prova, mancando di norma un atto costitutivo, ben può essere desunta, in via indiretta, *per facta concludentia*, tra i quali assumono particolare valenza i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione concludono l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo. (Fattispecie in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti).

• *Sezione VI, sentenza 16 dicembre 1999-6 aprile 2000 n. 4284 - Pres. Di Noto; Rel. Milo; Pm (parz. diff.) Di Zenzo; Ric. Pipicella e altri*

Segue: Reati contro la persona

"forte" e da abuso delle condizioni di inferiorità del soggetto "debole". (L.Pis.)

- Sezione III, sentenza 19 novembre 1997-5 febbraio 1998 n. 1346 - Pres. Senofonte; Rel. Onorato; Pm (conf.) Di Zenzo; Ric. Tomasello

Diffamazione - Diritto di cronaca - Limiti - Fattispecie. (Cp, articolo 595; legge 8 febbraio 1948 n. 47, articolo 13)

Al fine di escludere il reato di diffamazione, il diritto di cronaca può essere esercitato, quando ne possa derivare lesione all'altrui reputazione, prestigio o decoro, soltanto qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicata sia vera; b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità e utilità sociale; c) che l'informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obiettività (da queste premesse, la Suprema corte ha condiviso la sentenza di merito che aveva condannato per il reato di diffamazione un giornalista, relativamente alla pubblicazione di una notizia falsa su una pretesa relazione extra-coniugale della moglie di un calciatore, sul rilievo assorbente dell'insussistenza del presupposto dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia, evidenziandosi in proposito come le vicende sentimentali della moglie di un campione di calcio non avessero un rilievo sociale tale da giustificare la diffusione a mezzo della stampa). (G.Ama.)

- Sezione V, sentenza 10 dicembre 1997-6 febbraio 1998 n. 1473 - Pres. Consoli; Rel. Nappi; Pm (conf.) Uccella; Ric. Novi

Diffamazione - Notizia già pubblicata - Reato - Sussistenza - Ragione. (Cp, articolo 595; legge 8 febbraio 1948 n. 47, articolo 13)

Sussiste il reato di diffamazione a mezzo stampa anche nel caso in cui la notizia incriminata sia stata già diffusa da altri organi di stampa, giacché l'ulteriore diffusione di tale notizia finisce comunque con l'accrescere il numero delle persone cui essa perviene. (G.Ama.)

- Sezione V, sentenza 10 dicembre 1997-6 febbraio 1998 n. 1473 - Pres. Consoli; Rel. Nappi; Pm (conf.) Uccella; Ric. Novi

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Omissione di atti d'ufficio - Richiesta dell'interessato - Mancata esposizione delle ragioni del ritardo - Organo collegiale - Responsabilità - A carico dei singoli componenti. (Cp, articolo 328, comma 2)

In caso di ritardo o di omissione del compimento d'ufficio da parte di un organo collegiale penale previsto dall'articolo 328, comma 2, si configurano soltanto a carico dei singoli componenti l'organo collegiale e presuppone, da un lato, che sia agli stessi indirizzata da parte dell'interessato, e dall'altro, la mancata spiegazione da parte dei singoli componenti delle ragioni della condotta, a essi ascrivibile, che ha determinato l'omissione o il ritardo dell'atto collegiale.

- Sezione VI, sentenza 28 novembre 1997-25 febbraio 1998 n. 2320 - Pres. Di Noto; Rel. Di Noto; Pm (diff.) Favalli; Ric. Dettori

Pubblico ufficiale - Medico convenzionato con Usl - È tale - Fattispecie in tema di falso ideologico. (Cp, articoli 357 e 479)

Il medico legato da un rapporto di convenzione con la Usl è pubblico ufficiale, in quanto concorre a formare e a manifestare la volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria esercitando in sua vece poteri autoritativi nonchè certificativi (fattispecie in tema di falso ideologico) a oggetto i prospetti mensili, relativi alle prestazioni effettuate in regime di convenzione, inviati alla Usl. (G.Ama.)

- Sezione V, sentenza 12 dicembre 1997-10 febbraio 1998 n. 2956 - Pres. Foscarini; Rel. Calbi; Pm (conf.) Fiore; Ric. Scuccimarra e altri

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Associazione per delinquere - Elemento materiale - Organizzazione - Condizioni - Fattispecie. (Cp, articolo 416)

Per la configurabilità del reato di associazione per delinquere è irrilevante la sussistenza o meno di una specifica e complessa organizzazione, con distribuzione di compiti tra gli associati, essendo sufficiente anche una semplice e rudimentale predisposizione di mezzi in presenza di un *affectio societatis scelerum*, ossia di un vincolo associativo non circoscritto a uno o più delitti, ma coinvolgentemente esteso a un generico programma delittuoso. Da queste premesse, è stato ritenuto corretto il ragionamento della sentenza di merito che aveva ravvisato il reato *de quo* evidenziando l'esistenza di una cassa comune e di luoghi stabilmente prescelti per gli incontri e per l'occultamento del compendio dei furti, la disponibilità di armi, la sistematica programmazione degli obiettivi, la quasi quotidiana occupazione degli aderenti alla commissione di furti e/o rapine. (G.Ama.)

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA- SEZIONE

PER

Prof. BENTIVEGNA ROSARIO elettivamente domiciliato in Roma
Via Arno, 47 presso lo studio dell'Avv. Franco Agostini che lo
rappresenta e difende con l'Avv. Bruno Andreozzi anche
disgiuntamente per procura speciale a margine del presente atto

CONTRO

Sig. PRIEBKE ERICH (Avv. L. Borrè)

- 1) Nella comparsa di costituzione e di risposta si è fatto ampio ricorso alle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione (in atti) che ha confermato quella della Corte di Appello militare di Roma che, escludendo ogni attenuante, condannava Priebke (e il suo coimputato Hass) alla pena dell'ergastolo, che l'attore sta scontando. Non v'è dubbio – tanto risultando anche dalla suddetta sentenza che egli – alle dirette dipendenze del Col. Kapper – partecipò personalmente ad azioni repressive, arresti, interrogatori e torture che venivano imprigionati nel carcere tedesco di Via Tasso e inoltre partecipò alla realizzazione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

Ci riportiamo pertanto alla motivazione impressionante di detta sentenza, dove, tra l'altro, si riferisce che l'attore ha partecipato in più occasioni alle torture inflitte ai detenuti all'interno del Comando tedesco di Via Tasso; e per la partecipazione alla strage delle Cave Ardeatine, ove furono aggiunti 5 prigionieri in

90

più rispetto a quelli predisposti, tutti sacrificati nelle terribile strage, al fine manifesto di eliminare testimoni di quel delitto, *"caratterizzato, afferma la Corte, da una incommensurabile spietatezza, efferatezza e insensibilità morale di macrospicce evidenza da parte dei suoi autori"*

Ricordando l'aggravante di natura soggettiva di cui all'art. 61 n. 4 c.p., la Corte la intende *"come assenza, nel comportamento dell'autore dell'illecito, di ogni sentimento di pietà e di umanità propri dell'uomo civile, rivelata dal modus agendi consistente in quid pluris rispetto all'ordinaria produzione dell'evento"*.

La Corte ritorna più volte su questi concetti. Rispetto all'ordine ricevuto, *"gli imputati, afferma, si sono trovati ad agire in completa adesione" ad esso, che "prese via via corpo e si consolidò per l'inusitato zelo di chi era chiamato ad eseguirlo, ma il quadro probatorio e disposizione impone di ritenere che analoga ansia di andare oltre persino quanto richiesto dal superiore..... In questa tragica corsa alla realizzazione di una efficiente ferocia gli imputati svolsero gli specifici compiti operativi.....Nessun conflitto tra ordine e coscienza è emerso....."*

Il Priebeke, afferma la Corte, *"era uomo di fiducia di Kappler Neppure può revocarsi in dubbio che l'imputato abbia partecipato in più occasioni alla tortura di malcapitati detenuti"*. Vengono ricordate le testimonianze di Maria Teresa Regard, Carla Angelini, Maria Teresa Mattel, Peter Thompkins, del Generale

91

Ettore Artali e, con ampia di riscontro, quella del Prof. Arrigo Paladini, attraverso un suo scritto autografo acquisito agli atti e confermato dalla moglie, Elvira Sabatini.

In precedenza il Tribunale Militare di Roma, nella sua sentenza n. 322 del 22. 7. 1997, a parte la condanna, modificata in appello e trasformata in ergastolo, confermata dalla Cassazione, a proposito delle crudeli sevizie cui il Priebe sottometeva i suoi prigionieri, rileva: *"....Il Priebe all'interno del Comando tedesco di via Tasso svolgeva un ruolo di preminente rilievo, partecipando a operazioni di polizia, arresti, interrogatori, torture. Non ritiene al riguardo il Collegio indispensabile stilare tra gli ufficiali tedeschi di via Tasso una sorta di classifica di demerito e di disonore, all'interno della quale individuare l'esatta posizione in graduatoria del Priebe; appare sufficiente l'aver comunque determinato il ruolo dell'imputato....."*

Ruolo che si evince dalla durezza delle motivazioni che hanno portato alla condanna, dai riscontri testimoniali, dai ricordi dei sopravvissuti.

Ci riportiamo a detta memoria di costituzione. Abbiamo ricordato che tra le bande di criminali che operavano in Roma acquistò notorietà quella del tenente dei Granatieri Pietro Koch, con i suoi aguzzini della "Pensione Iaccarino" e il questore fascista Pietro Caruso con "funzioni direttive riguardo gli interrogatori nella camera di tortura di Via Tasso".

92

Abbiamo precisato che la medaglia d'oro Maurizio Giglio (che era già caduto nelle mani degli aguzzini e torturatori della banda Koch (fucilato nel 1945) in via Romagna, che fu consegnato al Kappler e al suo factotum Priebke per essere ucciso da lui e per suo ordine alle Cave Ardeatine, il 24 marzo 1944 insieme ad altre 334 (trecentotrentaquattro) persone.

Nel riportarci a detta memoria di costituzione controparte in data 27.11.1970 ha depositato lo stralcio di alcune deposizioni raccolte; tra le quali quelle del Maggiore Tompkins, capo della missione alleata in Roma (pag. 113 – 117). Dalle risposte di questo maggiore all'Avv. Taormina (legale di Priebke) risulta chiaramente che a Roma Koch era alle dipendenze di Kappler e Priebke e che quindi difficilmente potesse farsi una distinzione nelle vicende del tenente Giglio tra la sua cattura, la detenzione, le torture e l'assassinio alle Fosse Ardeatine.

Circa i rapporti tra Kappler, Priebke e Koch si veda anche quanto segue nel recente saggio di Massimiliano Griner "La banda Koch – il reparto speciale di polizia, 1943 – 1944", Boliati e Boringhieri, Torino, 2000, pag. 432.

"Nella presentazione di Mimmo Franzinelli, a pag. XV, si ricorda che Koch, gregario della "Banda Carità" di Firenze, nel dicembre del 1943 si trasferì a Roma "con una dozzina di elementi forgiatisi nel gruppo Carità.... L'esordio, il 12 dicembre 1943, fu quanto mai fortunato con l'arresto del generale d'Armata Mario Caracciolo di Feroletto.... Il prigioniero fu interrogato dal tenente

periodo a Roma da Kappler, Priebke, Koch e Shutz e altri - è stato compiuto l'errore di presentare il tenente Giglio sottoposto in vita ai suoi aguzzini e trascinato poi nella tragica morte delle Fosse Ardeatine dal Priebke, ove si consumò un "barbaro eccidio in danno ai prigionieri inermi, in violazione sia del diritto bellico che dei più elementari principi umanitari della *jus gentium*....connotate dall'incommensurabile disvalore proprio di un orribile delitto contro l'umanità" (dalla sentenza di Cassazione già prodotta).

3. Si pone il problema di valutare l'errore contenuto nel libro come diffamazione dell'attore che ha dedotto "gravissime lesione dell'onore, della reputazione e della dignità morale" (così dedotti dal Priebke nell'atto introduttivo del giudizio).

L'errore contenuto nel libro è stato da noi ammesso.

Per il resto, non si può fare a meno di valutare le considerazioni della Corte di Cassazione che abbiamo riportato a pagg. 28 e 29 della nostra memoria di costituzione e tutto l'operato del Priebke che, fondatamente, risulta nel libro "Operazione Via Rasella" per domandarsi se può essere ritenuto rilevante l'errore stesso nell'impressionante quadro di tutte le vicende che possono essergli pacificamente attribuite.

È comunque da escludere, come abbiamo già dedotto, che dalla pretesa diffamazione possa essere derivato all'attore un qualche "danno morale", tenuto conto che si tratta di un episodio

di natura che si vive per sé e non per il giudizio di altri, e che non può essere considerato un danno morale di avvocati, ma solo un fatto che ha un suo valore intrinseco.

periodo a Roma da Kappler, Priebke, Koch e Shutz e altri - è stato compiuto l'errore di presentare il tenente Giglio sottoposto in vita ai suoi aguzzini e trascinato poi nella tragica morte delle Fosse Ardeatine dal Priebke, ove si consumò un "barbaro eccidio in danno ai prigionieri inermi, in violazione sia del diritto bellico che dei più elementari principi umanitari della *jus gentium*... connotate dall'incommensurabile disvalore proprio di un orribile delitto contro l'umanità" (dalla sentenza di Cassazione già prodotta).

3. Si pone il problema di valutare l'errore contenuto nel libro come diffamazione dell'attore che ha dedotto "gravissime lesione dell'onore, della reputazione e della dignità morale" (così dedotti dal Priebke nell'atto introduttivo del giudizio).

L'errore contenuto nel libro è stato da noi ammesso.

Per il resto, non si può fare a meno di valutare le considerazioni della Corte di Cassazione che abbiamo riportato a pagg. 28 e 29 della nostra memoria di costituzione e tutto l'operato del Priebke che, fondatamente, risulta nel libro "Operazione Via Rasella" per domandarsi se può essere ritenuto rilevante l'errore stesso nell'impressionante quadro di tutte le vicende che possono essergli pacificamente attribuite.

È comunque da escludere, come abbiamo già dedotto, che dalla pretesa diffamazione possa essere derivato all'attore un qualche

"danno morale", tenuto conto che il fragile episodio di cui si parla nel libro non ha mai fatto parte di un'azione di "avvicinamento" di cui si parla, che solo in parte abbiamo potuto rendere -

Sezioni Riunite (1957) e la seconda, Penale (1998), a spazzare via.

De Simone, noto giornalista proveniente dal Corriere della Sera e storico della Resistenza, ha aggiunto e interpolato precisazioni e materiali tratti da altra letteratura, al fine di confezionare un prodotto più adatto alla divulgazione, cui era destinato.

Malgrado le numerose riletture e revisioni dal testo, prima che questo venisse dato alle stampe, l'errore circa l'arresto del Ten. Giglio non fu rilevato dai due autori. Che tuttavia volevano ricordare lo straordinario eroismo di questo giovane ufficiale di fronte a un nemico feroce, spietato, privo di ogni barlume di umanità e di onore, civile e militare. Maurizio Giglio, medaglia d'oro al valore militare (da M. G. Moli "Muio Innocente - Lettera ai caduti della Resistenza a Roma" Ed Mursia - Milano "...sarebbe stato però bello che io che sempre ho professato e praticato la religione della Patria mi tirassi indietro al momento dell'azione.... Qui non si tratta di spirito eroico, e lo spirito umano che è in piedi e l'uomo).

Del resto il recente saggio del Griner, da noi citato, ricorda con evidenza gli stretti rapporti che intercorsero tra Koch e Kappler, tra Koch e Priebke, al punto, ricorda Griner, che mentre il questore Caruso, prima di consegnare i suoi prigionieri a Kappler, si recò dal ministro repubblicano degli Interni Bufarini Guidi per ottenerne l'autorizzazione, Koch portò direttamente i suoi prigionieri al Kappler senza alcuna esitazione, come del

resto aveva fatto in altre importanti occasioni, e come se il suo referente diretto fosse il comando delle SS di via Tasso. Lo stesso Caruso, infatti, giunto a via Tasso, si accorse di essere stato preceduto dal Koch.

5. Si richiama anzitutto, nel quadro della giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'art. 59 codice penale, che ha per oggetto le "circostanze non conosciute o erroneamente supposte" e quindi le responsabilità che possono derivare dalla violazione della continenza sostanziale (verità storica della notizia pubblicata). "La continenza sostanziale dell'esercizio del diritto di cronaca presuppone che i fatti narrati debbano corrispondere a verità, intesa quale riflesso soggettivo della circostanza che non ci sia stata narrazione di fatti immaginari (C.A. Milano, 13.12.1996).

L'errore scriminante in materia di esercizio putativo del diritto di cronaca (che normalmente deve vertere sul fatto) è anche collegato alla complessità della cronaca stessa nel quadro di avvenimenti sui quali l'esercizio del controllo e di verifica sia stato particolarmente difficile per l'intrecciarsi di avvenimenti storici che l'autore vuole chiarire, o per i quali ha assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare i fatti (Cassazione penale, Sez. V, 17.5.1992, Saltarelli). Nonostante il riscontro della verità del fatto nel diritto di cronaca si può incorrere in errore (Cassazione penale Sez. V, 20.11.1999, Andreoli).

È pacifico che la illustrazione della posizione del Priebke sia attuale all'ergastolo, sia per gli atti gravissimi che ha compiuto,

rientra nell'interesse pubblico e sociale (Cass. Sez. III, 22.01.1996 n. 465).

Sia pure per alcuni contrasti il prevalente orientamento della Cassazione tende a riconoscere la esimente dalla diffamazione a condizione che la notizia, pur non vera sia almeno seriamente accertata (Cass. 27.08.1980, Luridiana). In sostanza, la giurisprudenza attribuisce valore scriminante al "putativo" (Cass. 17.05.1972 n. 1499); secondo un orientamento di maggioranza la putatività è invocabile quando "la discrepanza dei fatti narrati rispetto a quelli richiamati accaduti sia il risultato di una percezione difettosa o erronea ma esige il controllo dei fatti oggetto della narrazione (Cassazione penale, 11.11.1987, Barbieri).

Sulla efficacia discriminante della putatività Cass. 29.8.1990 n. 8923, e per l'apprezzamento di merito:

- il diritto di cronaca rientra nella categoria dei diritti pubblici soggettivi, riconosciuti dall'art. 21 cost., ed è legittimamente esercitato quando ricorrano le seguenti condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità (oggettiva o anche soltanto putativa purchè, in quest'ultimo caso, frutto di un serio lavoro di indagine) dei fatti narrati; 3) correttezza delle espressioni usate. – T. Roma, 14 luglio 1989, Gunnella c. Soc. ed. La Repubblica, in Dir. informazione e informatica, 1989, 952.
- il diritto di cronaca è legittimamente esercitato qualora la notizia pubblicata abbia basi non artificiose, sia

98

ds) L'errore è avvenuto in quanto
 il libro di cui è causa è stato
 scritto a 4 mani da R.
 Bentivegna 10 e C. De Finone

(Handwritten signature/initials)

Bentivegna ha provveduto a preparare la narrazione degli eventi che
 si sono susseguiti in quel periodo drammatico del 1944, con tutti i
 riferimenti documentali e le polemiche e i falsi che intorno a quegli
 eventi si sono accavallati per decenni, e che non sono bastate ben
 due sentenze della Suprema Corte, la prima, Civile a Sezioni Riunite
 (1957) e la seconda, Penale (1998), a spazzare via.

De Simone, noto giornalista proveniente dal Corriere della Sera e
 storico della Resistenza, ha aggiunto e interpolato precisazioni e
 materiali tratti da altra letteratura, al fine di confezionare un prodotto
 più adatto alla divulgazione, cui era destinato.

Malgrado le numerose riletture e revisioni dal testo, prima che
 questo venisse dato alle stampe, l'errore circa l'arresto del Ten.
 Giglio non fu rilevato dai due autori. Che tuttavia volevano ricordare
 lo straordinario eroismo di questo giovane ufficiale di fronte a un
 nemico feroce, spietato, privo di ogni barlume di umanità e di cuore,
 civile e militare.

*(V) "Il suo innocente - lettere di Charles de Gaulle alla
 Resistenza a Parigi" Ed. Marsilio - Milano*

*Manzoni Giglio,
 med. d'oro al 1000.
 Era M. Kappeler
 9.10.1944*

Del resto il recente saggio del Griner, da noi citato, ricorda con
 evidenza gli stretti rapporti che intercorsero tra Koch e Kappler, tra
 Koch e Priebke, al punto, ricorda Griner, che mentre il questore
 Caruso, prima di consegnare i suoi prigionieri a Kappler, si recò dal
 ministro repubblicano degli Interni Bufarini Guidi per ottenerne
 l'autorizzazione, Koch portò direttamente i suoi prigionieri al Kappler
 senza alcuna esitazione, come del resto aveva fatto in altre
 importanti occasioni, e come se il suo referente diretto fosse il
 Comandante S.S. - V.C. Tapp - lo stesso Comandante,
 infatti, giunto a Via Tapp, si accorse di
 essere stato preceduto da Koch.

*Ed. Marsilio -
 Milano
 "... sarebbe stato
 forse bello che
 io che sempre
 ho professato
 l'ateismo e
 l'indifferenza alla
 Patria mi
 fissassi in piedi
 al momento
 dell'arresto...
 di lungo tratto
 è spinta verso
 e lo spirito umano
 che è un fatto
 umano*

accompagnata da un contesto di circostanze concordanti, si riferisca ad un caso che obiettivamente rivesta le caratteristiche di pubblico interesse. – T. Roma, 22 aprile 1989, Giuffrè c. Paese Sera, in Dir. Informazione e informatica, 1989, 964.

Roma,

Avv. Franco Agostini

Avv. Bruno Andreozzi